N. **2618/15** R.G. notizie di reato
N. **3269/15** R.G. Tribunale

N. 2312/16 Reg. Sentenze
Data del Deposito:_____
Data di Irrevocabilità:_____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Cred
Iscrizione nel SIC il_____

T R I B U N A L E D I M O N Z A
SEZIONE PENALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di **Monza** - in composizione collegiale - in persona dei giudici

Dott.ssa Silvia PANSINI – Presidente
Dott.ssa Marta POLLICINO – giudice *a latere*
Dott.ssa Angela COLELLA – giudice *a latere*, estensore

all'udienza del **10/6/2016**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 533, 535 e 538 ss. c.p.p.

nel procedimento a carico di:

VERDI Giuseppe, nato a XXXXX il GG/MM/AAAA e residente in XXXXX, via XXXXX n. XX, di fatto domiciliato in XXXXX, via XXXXX n. XX – *detenuto per questa causa dal 21.3.2015, presente*;

Difeso dagli Avv. Tizio e Caio del Foro di Milano – *presente il secondo anche in sostituzione del primo*;

I M P U T A T O

a) *del delitto di cui all'art. 605 c.p.: per avere privato ROSSI Laura Beatrice della libertà personale, segregandola presso la sua abitazione, limitandone ogni libertà di movimento autonomo, consentendole di uscire di casa solo da lui accompagnata e sotto il suo stretto controllo, impedendole di comunicare con altre persone a mezzo telefono o tramite internet se non in sua presenza.*

In Cinisello Balsamo da settembre 2014 al 21 marzo 2015

b) *del delitto di cui all'art. 572 c.p.: per avere maltrattato ROSSI Laura Beatrice dopo aver instaurato con lei una relazione sentimentale ed averla accolta presso la sua abitazione, percuotendola giornalmente con schiaffi al volto, colpi al volto e al corpo, anche facendo uso di una cintura, sferrandole calci alle gambe e al corpo, costringendola a subire rapporti sessuali e penetrandola con oggetti vari, causandole bruciature al corpo e in un'occasione alla vagina con un accendino, rasandole i capelli, minacciando di ucciderla stringendole le mani al collo o agitando un coltello, insultandola e impedendole di comunicare con altre persone tramite telefono cellulare e via internet, così mettendola in una condizione di totale prostrazione, fisica e psicologica, asservimento e terrore.*

In Cinisello Balsamo da settembre 2014 al 21 marzo 2015

c) *del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 ter comma 1 nn. 4 e 5quater c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costringeva ROSSI Laura Beatrice a subire atti sessuali, sia rapporti orali che penetrazioni vaginali ed anali, anche compiute con oggetti.*

Con le aggravanti di aver commesso i fatti su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale; e di aver commesso i fatti nei confronti di persona della quale il colpevole sia colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva.
In Cinisello Balsamo da settembre 2014 al 21 marzo 2015

Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (contestata all'udienza del 15.1.2016)

Con la partecipazione del Pubblico Ministero e della Parte Civile Laura Beatrice ROSSI, rappresentata dal difensore Avv. Mevio del Foro di Milano e domiciliata *ex lege* presso il suo studio in Milano, corso XXXXX n. XX– *sostituito come da delega dall'Avv. Sempronio*;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: applicato l'aumento per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condanna alla pena di 18 anni di reclusione.

La Parte Civile: si associa al P.M. e deposita conclusioni scritte e nota spese.

La difesa dell'imputato: assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. per il delitto di violenza sessuale, e ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p. per i delitti di maltrattamenti e sequestro di persona; in subordine, esclusione delle aggravanti di cui all'art. 609 ter c.p. e della recidiva infraquinquennale e concessione delle attenuanti generiche in posizione di prevalenza sulle aggravanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le deposizioni dei testi operanti che, il 21.3.2015, hanno proceduto all'arresto dell'imputato

Il 21.3.2015, attorno alle ore 9.55, la pattuglia composta dal Car. Sc. Angelo PRIMO e dal Car. Lucio SECONDO veniva inviata in via XXXXX n. XX, a Cinisello Balsamo, ove al terzo piano della scala B era stato segnalato telefonicamente un episodio di violenza domestica (cfr. il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe Verdi il 21.3.2015).
Mentre il Car. SECONDO presidiava il veicolo d'istituto, il Car. Sc. PRIMO si portava presso l'abitazione di Lucia LOMBARDI – madre dell'odierno imputato –, la quale gli riferiva di una lite tra il proprio figlio, Giuseppe VERDI, e la compagna.
Come da prassi, una seconda pattuglia, composta dal Car. Sc. Federico TERZO e dal Car. Giovanni QUARTO, sopraggiungeva poco dopo in ausilio alla prima. Alla presenza dei tre militari, la LOMBARDI dichiarava che VERDI e la donna si erano appena allontanati, aggiungendo che l'episodio di violenza fisica verificatosi quella mattina non era che l'ultimo in ordine di tempo (cfr. il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015).
Dal momento che, quando si erano incontrati all'ingresso, il collega SECONDO aveva riferito loro di non aver visto nessuno uscire (cfr. la deposizione del Car. Giovanni QUARTO all'udienza dell'8.4.2016), TERZO e QUARTO si erano divisi per cercare i due all'interno dello stabile, ove presumevano che potessero essersi nascosti.
TERZO aveva percorso le scale che portavano ai piani superiori, e una volta arrivato alla porta delle caldaie, nascosti dietro un muretto, aveva trovato un uomo insieme a una ragazza visibilmente provata, che gli stava aggrappata al braccio (cfr. il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015 e le deposizioni del Car. Sc. Federico TERZO e del Car. Giovanni QUARTO all'udienza dell'8.4.2016).
Anche QUARTO, giunto all'ultimo piano subito dopo, aveva notato che la donna era terrorizzata e in evidente stato di shock (cfr. la deposizione del Car. Giovanni QUARTO all'udienza dell'8.4.2016).

Alla domanda sul perché si nascondesse, VERDI aveva risposto che non voleva farsi trovare (cfr. la deposizione del Car. Sc. Federico TERZO all'udienza dell'8.4.2016), mentre la donna – rimasta pietrificata dietro di lui, che la teneva per mano – non era stata in grado di rispondere alle loro domande su cosa fosse accaduto e aveva continuato a guardarlo per capire se potesse parlare o meno (cfr. il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015 e le deposizioni del Car. Sc. Federico TERZO e del Car. Giovanni QUARTO all'udienza dell'8.4.2016).
Anche una volta tornato all'interno dell'abitazione l'uomo aveva seguitato a tenere per mano la ragazza, come se avesse timore che si staccasse da lui, e quest'ultima – in evidente stato di *shock* emotivo – non aveva fatto che piangere e tremare, mostrandosi refrattaria a qualsiasi proposta di dialogo (cfr. il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015 e le deposizioni del Car. Sc. Federico TERZO e del Car. Giovanni QUARTO all'udienza dell'8.4.2016).
VERDI, visibilmente agitato, l'aveva condotta con sé in bagno e, credendo di non essere sentito o compreso, le aveva spiegato in inglese che avrebbe parlato solo lui e – sempre in inglese – le aveva raccomandato di non dire nulla o, al massimo, che si volevano bene e che si sarebbero sposati (cfr. la deposizione del Car. Sc. Angelo PRIMO all'udienza dell'8.4.2016 e il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015, nel quale si riportano le precise parole usate dall'uomo: "*stai tranquilla, adesso ci portano in caserma e raccontiamo che ci vogliamo bene e che ci dobbiamo sposare, tu non devi dire nulla*").
Il caso aveva voluto, tuttavia, che il contenuto della loro conversazione fosse captato dal Car. Sc. PRIMO, profondo conoscitore della lingua inglese, che era rimasto accanto alla porta del bagno e aveva ascoltato, senza essere visto, quello che VERDI aveva detto alla donna, per poi riferirlo ai colleghi (cfr. la deposizione del Car. Sc. Angelo PRIMO all'udienza dell'8.4.2016 e il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015).
A quel punto, gli operanti avevano deciso di separare i due, e la ragazza – trovatasi per la prima volta sola con loro – aveva giunto le mani in un fugace gesto di preghiera e pronunciato con il labiale la parola "*help*", per poi irrigidirsi nuovamente alla vista di VERDI (cfr. le deposizioni del Car. Sc. Federico TERZO e del Car. Giovanni QUARTO all'udienza dell'8.4.2016).
Solo quando i militari li avevano divisi per condurli separatamente in caserma, la donna si era lasciata andare ad un pianto dirotto e aveva iniziato a chiedere aiuto in maniera esplicita. Mentre erano in ascensore si era aggrappata loro come se avesse bisogno di sostenersi fisicamente, e così pure durante il breve tragitto fino alla macchina d'istituto, quasi che non riuscisse a muovere un passo; e anche una volta a bordo dell'auto non aveva fatto che piangere e ringraziare gli operanti, chiedendo rassicurazioni sul fatto che non avrebbe mai più rivisto quell'uomo (cfr. le deposizioni del Car. Sc. Federico TERZO, del Car. Giovanni QUARTO e del Car. Sc. Angelo PRIMO all'udienza dell'8.4.2016).
"*Era come se l'avessimo salvata da chissà che cosa*" – ha riferito il Car. Sc. TERZO all'udienza dell'8.4.2016 (cfr. la deposizione del Car. Sc. Federico TERZO all'udienza dell'8.4.2016).

2. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio e dell'esame dibattimentale

Per comprendere quanto quell'impressione fosse fondata, occorre ripercorrere il lungo racconto offerto da Laura Beatrice ROSSI – queste le generalità della giovane, nata in Svezia da genitori polacchi – prima in sede di incidente probatorio e poi nel corso dell'esame testimoniale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di conclusioni, non può invece farsi riferimento alla querela dalla stessa sporta il 22.3.2015 presso gli uffici del reparto psichiatrico dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, ove i militari che avevano proceduto all'arresto di VERDI l'avevano condotta già il 21.3.2015, dopo aver constatato che la stessa non era in grado di riferire quel che le era accaduto senza prima ricevere assistenza sanitaria (cfr. le deposizioni del Car. Sc. Federico TERZO e del Car. Sc. Angelo PRIMO all'udienza dell'8.4.2016).
Basti in questa sede evidenziare, al solo scopo di rendere più chiara la sequenza degli eventi, che, una volta giunta in ospedale, la ragazza aveva espressamente richiesto che gli operanti che l'avevano accompagnata restassero all'interno dell'ambulatorio, anche durante la visita, e che, in ragione di ciò, i Car. Sc. TERZO e PRIMO erano rimasti in piedi davanti alla porta, girati di spalle, e avevano ascoltato quel che la stessa riferiva, tra le lacrime, alla dott.ssa BASSANI (cfr. le deposizioni del Car. Sc. Federico TERZO e del Car. Sc. Angelo PRIMO all'udienza dell'8.4.2016).
Occorre, ancora, precisare che, mentre nel corso dell'incidente probatorio il G.I.P. si era avvalso dell'assistenza di un interprete di lingua *inglese*, l'esame dibattimentale è stato reso dalla ROSSI con l'ausilio di un'interprete di *svedese*, e che, pertanto, solo in questa seconda occasione la stessa ha potuto esprimersi nella sua lingua madre.
Sebbene né l'una né l'altra deposizione siano state videoregistrate, inoltre, entrambi i giudici che hanno condotto l'esame hanno avuto cura di evidenziare i *comportamenti non verbali* che hanno via via accompagnato il racconto della persona offesa, dei quali è stato dato compiutamente atto a verbale e ai quali si farà espresso riferimento nel paragrafo relativo alla valutazione della credibilità soggettiva della teste e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.
Pare opportuno sottolineare, peraltro, che la deposizione della medesima all'udienza del 29.4.2015 è avvenuta, su richiesta del difensore di Parte Civile, nelle forme che l'art. 498 co. 4 quater c.p. stabilisce quando occorre procedere all'esame "di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità".

Nel corso dell'incidente probatorio – celebrato all'udienza del 13.5.2015, Laura Beatrice ROSSI ha chiarito di essere stata contattata su Internet da Giuseppe VERDI, che le aveva offerto una proposta di lavoro come *testimonial* per un'apparecchiatura riabilitativa per rinvigorire i tessuti.
Per essere sicura che si trattasse di un'offerta seria, la stessa aveva inoltrato il contratto che VERDI le aveva inviato all'ex fidanzato Julius SCANDINAVO (cfr. altresì le e-mail e gli allegati di cui al doc. 6 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del

15.1.2016), il quale – dopo aver contattato il chirurgo plastico Arturo GOBBETTI – l'aveva rassicurata dicendole di averne ricevuto un'impressione positiva.
Così, di ritorno da Napoli – dove aveva partecipato a un evento come modella (cfr. altresì la fotografia di cui al doc. 10 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016, nonché l'articolo e la fotografia di cui al doc. 9 delle produzioni della difesa di Parte Civile alla medesima udienza) – il 6.9.2014 Laura era arrivata all'aeroporto di Malpensa e aveva preso un taxi per Cinisello Balsamo, dove aveva fatto la conoscenza di VERDI.
Quella stessa sera, i due avevano preso parte alla serata organizzata da VERDI presso il club *The Beach*, a Milano, e poi erano andati insieme a dormire a casa dello stesso VERDI, senza che lei sapesse che quest'ultimo viveva insieme alla madre.
La ragazza ha precisato che l'atteggiamento inizialmente tenuto da VERDI nei suoi confronti era molto professionale e all'apparenza distaccato, e che proprio il fatto che non tentasse di "flirtare" con lei l'aveva indotta a fidarsi di lui e l'aveva reso più interessante ai suoi occhi.
La prima sera che avevano fatto l'amore, l'imputato si era dimostrato molto dolce e le aveva chiesto di avere un bambino da lei, e lei gli si era aperta totalmente, credendo che fosse una brava persona. Ma, nel giro di tre o quattro giorni appena, la situazione era precipitata: a seguito di una banale lite, VERDI l'aveva presa a calci e pugni per tutta la notte, l'aveva ripetutamente insultata, le aveva tirato i capelli, aveva preteso un rapporto orale nonostante lei avesse le labbra spaccate per le percosse e perdesse sangue.
Così, mentre l'uomo dormiva, Laura – che era piena di lividi sulle cosce e sui glutei e gonfia in viso per le botte, e faticava a deambulare – era riuscita a mandare un sms all'amico svedese Martin per chiedergli di prenotarle un biglietto aereo per la Svezia (cfr. altresì gli sms inviati e ricevuti da Martin PRINCE tra il 9 e il 10.9.2014, di cui al doc. 4 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Martin le aveva inviato la prenotazione via mail, ma VERDI l'aveva poi percossa così tanto che aveva perso il volo (cfr. altresì le deposizioni testimoniali di Martin PRINCE e di Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016, di cui si dirà più oltre).
Episodi analoghi si erano in seguito ripetuti con frequenza quotidiana: come Laura ha chiarito nell'incidente probatorio, e poi ribadito in dibattimento, VERDI la picchiava tutti i giorni, di più o di meno a seconda dell'umore, talvolta facendo uso anche di una cintura o di una sbarra in metallo; le tirava i capelli al punto da strapparle le *extensions*; le lanciava addosso scarpe, libri, qualsiasi cosa gli capitasse a tiro; la bruciava con l'accendino o con la sigaretta sul viso e sui genitali; e una volta le aveva stretto attorno al collo la cintura, come a volerla strozzare.
Talvolta le sue urla provocavano l'intervento della madre di lui, che frapponeva tra loro un cuscino e lo pregava di lasciarla stare dicendogli: "È una donna"; ma quelle parole restavano lettera morta perché lui era fuori di sé, come annebbiato. Era successo così anche la volta in cui VERDI aveva preso un coltello e gliel'aveva mostrato, minacciando di ucciderla.
I segni delle percosse erano così evidenti che spesso era costretta a restare in casa. Solo quando non si notavano eccessivamente poteva mascherarli con il trucco e uscire.

Le violenze sessuali avevano fin da subito seguito quelle fisiche: VERDI la masturbava e la penetrava anche per via anale, talvolta introducendole in vagina gli oggetti più disparati (zucchine o altre verdure, la confezione della crema Nivea, il collo di una bottiglia di birra vuota, una sigaretta spenta ma ancora calda); la obbligava a parlare in maniera volgare, dicendole che era donna "cattiva" e che doveva quindi essere punita e "scopata"; la costringeva a prendere in bocca il suo pene e a succhiarglielo, anche quando aveva la bocca insanguinata per le percosse subite poco prima.
L'uomo aveva messo in chiaro fin dall'inizio che dovessero avere rapporti sessuali una o due volte al giorno, ma talora capitava che ne pretendesse anche un terzo.
Durante gli amplessi, lei lo pregava di fermarsi ma era terrorizzata per la propria vita, e dunque sottostava al suo volere. E quando non mostrava di provare piacere – come spesso accadeva – lui protestava dicendole che gli sembrava di far l'amore "con una gallina" o "con una persona morta", e si infuriava malmenandola nuovamente.
VERDI la costringeva inoltre a vedere film pornografici e a spiegargli cosa le sarebbe piaciuto fare, e se lei restava in silenzio la picchiava; e in un'occasione, dato che voleva che facessero sesso alla presenza di altre persone, l'aveva portata in un centro thailandese dove due donne avevano cominciato a toccarli entrambi, e lei non aveva potuto far altro che rimanere sdraiata a fissare un punto del soffitto, cercando di estraniarsi da quella terribile situazione.
C'erano, poi, le vessazioni psicologiche. VERDI la costringeva a parlare come una bambina e a vestire abiti maschili – i suoi, che le stavano grandi –; pretendeva di conoscere tutto della sua vita e di sapere in ogni momento cosa le passasse per la testa, e se lei non ricordava qualche particolare (eloquente è l'esempio fatto da Laura di una *password* di un *account* da lei usato quando aveva nove anni) o non si mostrava del tutto sincera con lui la picchiava nuovamente.
Più volte, d'inverno, l'aveva obbligata a stare nuda per ore davanti alla finestra aperta e a dirgli quello che pensava; e solo quando lei l'aveva rassicurato in maniera convincente sul fatto che non stesse pensando alla Svezia e che lo amava e aveva iniziato a supplicarlo, lui l'aveva fatta rientrare e l'aveva costretta a praticargli una *fellatio*.
L'uomo aveva poi fatto in modo che rimanesse isolata da tutti i suoi affetti: le aveva spaccato il telefono, aveva rimosso le applicazioni di *Instagram*, *Gmail* e *WhatsApp*, e aveva preteso che tutte le conversazioni telefoniche con la madre e il patrigno avvenissero in inglese, in modo che potesse capire cosa si dicevano.
Laura ha dichiarato che, nel primo periodo, continuava a pensare di poter fuggire e tornare in Svezia.
Una sera, mentre si trovavano in un locale, aveva deciso di scappare, ma VERDI aveva intuito tutto e dopo soltanto un quarto d'ora l'aveva riportata a casa. Mentre erano in macchina, lei avrebbe voluto aprire la portiera e lanciarsi giù, ma non l'aveva fatto perché aveva paura di morire.
Poi, passati i primi due mesi, si era rassegnata al fatto di non poter fuggire, convinta che, anche se fosse scappata, lui l'avrebbe ritrovata e uccisa, e che, se anche avesse trovato il coraggio di chiedere aiuto a qualcuno, non sarebbe stata creduta[1].

1

Così, per sopravvivere, si era imposta di recitare la parte della donna che lo amava e che voleva dei figli da lui, assecondando tutti i suoi desideri. "Ero il suo cane" – ha detto, icasticamente.
Per portare avanti questa finzione, ad esempio, aveva stampato da Internet i moduli per il matrimonio, e si era informata in proposito al telefono presso l'Ambasciata svedese (cfr. altresì le e-mail inviate da Laura Beatrice ROSSI al funzionario del Comune di XXXXX Martha TIMBRUS tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2015 di cui al doc. 3 delle produzioni della difesa dell'imputato, acquisite all'udienza del 15.1.2016); e una volta, quando VERDI l'aveva invitata ad entrare in un'agenzia di viaggi per comprare i biglietti per la Svezia aveva declinato l'invito, convinta che si trattasse soltanto di un modo per metterla alla prova.
Aveva compreso di essere in salvo solo quando, il 21.3.2015, i poliziotti l'avevano portata via in ascensore, lontana da lui, e l'aveva interpretato come un miracolo.

Sentita come teste all'udienza dibattimentale del 29.4.2016, Laura ha offerto ulteriori chiarimenti e precisazioni su quelli che ha definito come sei mesi e mezzo di "torture" e sul lento percorso di rinascita che ad essi era seguito[2].
La stessa ha anzitutto fatto riferimento al "memoriale"[3] scritto dopo la sua liberazione essenzialmente a scopo terapeutico – e acquisito su produzione della difesa di Parte Civile – nel quale, con rigore matematico, ha registrato il numero e la tipologia delle violenze fisiche e psicologiche subite durante ciascuno dei giorni di prigionia (cfr. il memoriale manoscritto della p.o. di cui all'all. 16 delle produzioni di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Prima di ripercorrere la testimonianza della persona offesa, pare opportuno soffermarsi brevemente su tale documento, la cui lettura colpisce per la precisione e l'apparente distacco con cui Laura riporta, senza enfasi alcuna, l'esperienza vissuta: a pagina 3 si legge, ad esempio, che durante i 194 giorni di segregazione è stata violentata almeno una volta, ma più spesso due o tre, per un totale di circa 416 stupri; mentre a pagina 4 si riporta un breve elenco delle minacce che VERDI le ha rivolto, talora mostrandole un coltello ("uccidermi", "uccidermi e portare il mio corpo nel bosco", "portarmi nel bosco e uccidermi lì", "portarmi dagli "zingari" di modo da farmi violentare da un gruppo", "portarmi dagli "zingari" così che si possano liberare di me", ecc.).
Significativo è poi l'elenco delle parole offensive rivoltele quotidianamente dall'imputato, che Laura riporta a pagina 5 – "bitch", "puttana", "prostituta", "merda",

---

Pag. 52 ss.: "*quando all'inizio avevo ancora un attimo in cui magari tentavo di trovare una via di fuga, tentavo di trovare una soluzione … venivo punita*".

2
Pag. 40 ss: " *è stato un viaggio è ho dovuto imparare a guardare le persone, a non aver paura, è un viaggio (…) sono sei mesi e mezzo di tortura e di lotta per la propria vita, lotto con questo, ci provo"; pag. 50: "almeno una volta al giorno venivo stuprata*".

3
Pag. 37 ss: " *(…) è un calcolo approssimativo, sono stata picchiata tutti i giorni (…) è una stima di quello che mi è stato fatto, delle violenze che mi sono state fatte*".

"psicopatica", "perversa psicopatica puttana di merda" –, come pure il passaggio di pagina 7 in cui la stessa afferma di essere stata costretta a medicarsi in faccia e nella zona perioculare con alcune pomate – che le causavano un forte bruciore agli occhi – per far sparire più rapidamente i lividi, e a mettere nelle parti intime creme speciali contro le ustioni, circa tre volte al giorno (cfr. il memoriale manoscritto della p.o. di cui all'all. 16 delle produzioni di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Riprendendo quanto già dichiarato in sede di incidente probatorio, nel corso della sua deposizione testimoniale all'udienza del 29.4.2016 la persona offesa ha spiegato che i vestiti consentivano di coprire i segni delle percosse sul corpo, e il trucco quelli sul volto, e che in alcune circostanze VERDI si era fatto aiutare in quest'opera di *camouflage* dalla madre[4], ribadendo che quest'ultima aveva assistito ad alcune delle aggressioni fisiche nei suoi confronti e che, per proteggerla, si era messa in mezzo o aveva frapposto tra loro un cuscino.
La stessa ha quindi chiarito che le conversazioni telefoniche con il patrigno avvenivano in inglese, in modo che VERDI potesse comprendere quello che si dicevano, e che quasi sempre erano i suoi genitori a chiamarla sul telefono fisso della madre di lui, agli orari prefissati che lei comunicava loro di volta in volta seguendo le sue istruzioni, in modo che al momento della chiamata loro non fossero in garage o in cantina (senza tuttavia soffermarsi su ciò che avveniva all'interno di quest'ultimo locale, come ha fatto invece l'amico Martin PRINCE, che in sede di deposizione testimoniale ha riferito quanto appreso dalla stessa Laura).
La giovane ha spiegato che anche quando parlava con la madre *in polacco* non si sentiva libera di spiegarle come stessero veramente le cose, poiché VERDI – sempre presente ai colloqui – le aveva detto che conosceva il russo, che per certi versi è simile al polacco.
Un giorno il suo patrigno le aveva chiesto, in svedese, se fosse in Italia contro la sua volontà, ma lei era ammutolita e VERDI le aveva preso il telefono e aveva interrotto la comunicazione prima che potesse rispondere. Poi aveva preteso che gli spiegasse cosa si erano detti, e lei aveva compreso che, per poter sopravvivere, avrebbe dovuto convincere suo padre che tutto andava bene[5].
L'unica volta in cui aveva chiesto aiuto a qualcuno era stato pochi giorni dopo il suo arrivo, quando, dopo la prima aggressione, aveva inviato un sms all'amico Martin dicendogli che lì era un inferno e che aveva paura, e chiedendogli di inviarle la prenotazione di un biglietto aereo per la Svezia. Poi, però, aveva dovuto confessare a VERDI ciò che aveva fatto[6], e quest'ultimo l'aveva convinta a non partire, assicurandole

---

4
Pag. 42: " *i vestiti aiutavano a nascondere i segni sul collo e sulle mani (...) guanti, capelli e sciarpa, mascara e ombretto per quanto riguarda gli occhi (...) il più delle volte era VERDI che si preoccupava di voler coprire,ma poi aveva aiuto anche dalla mamma".*

5
Pag. 43: " *(...) il mio lavoro era quello di convincere mio padre che tutto andava bene (...) perché io sopravvivessi, quello era il mio lavoro (...) mi veniva detto da VERDI cosa dire ai miei genitori (...) dovevo seguirlo fisicamente (..) mi era stato detto di non parlare mai da sola con i miei genitori*".

6

che l'avrebbe lasciata andare una volta che i lividi fossero spariti. Dato che era sembrata una proposta ragionevole aveva creduto alle sue parole, perdendo così l'unica occasione di fuggire[7].

Dopo quell'episodio, infatti, non si era più azzardata a chiedere aiuto, dato che non aveva accesso a Internet né al cellulare (che le era stato rotto da VERDI) e che era convinta che nessuna delle persone che incontravano, e che sembravano tutte in grande sintonia con quest'ultimo, le avrebbe creduto.

Era consapevole di essere continuamente messa alla prova: VERDI seguiva sempre il suo sguardo, e lei aveva paura dei suoi stessi pensieri, quasi che lui sapesse esattamente come funzionava il suo cervello e riuscisse a leggerle dentro[8].

Non aveva tentato di fuggire neppure nelle poche occasioni in cui VERDI era uscito di casa – lasciandola comunque in compagnia della madre, mai da sola – perché temeva che fosse fuori dalla porta o sotto il balcone.

Solo una volta, per darsi coraggio in vista della fuga, aveva aperto il frigo e aveva bevuto del vino; ma lui era tornato quasi subito e aveva dovuto confessare quel che aveva fatto.

Era arrivata al punto di provare paura persino per aver *pensato* di fuggire[9].

Anche quando VERDI l'aveva fatta entrare in un'agenzia di viaggi per comprare il biglietto per la Svezia non aveva osato credere che volesse realmente rimandarla a casa[10].

Aveva imparato a dire che non voleva tornare in Svezia, e a rispondere alle sue domande nel modo in cui lui voleva che rispondesse, dato che era sua abitudine picchiarla finché non otteneva la risposta giusta: ad esempio, non poteva dirgli di amarlo dopo aver confessato di voler scappare, perché non sarebbe stato credibile ai suoi occhi[11].

Pag. 51 ss: " *ho avuto altre botte, per cui ero talmente blu, era piena di ematomi. Ho dovuto confessare di aver mandato questo SMS (...) da quel momento in poi non ho più contraddetto le sue volontà (...) dovevo convincerlo che lo amavo, perché così salvavo la mia vita*".

7
Va peraltro evidenziato che è stata acquisita la prova documentale dell'acquisto, da parte di VERDI, di un biglietto aereo per la Svezia per il 10.9.2014: l'uomo aveva dunque reso ancor più credibile la propria promessa.

8
Pag. 39: " *(...) lui doveva sapere tutto, avevo paura essere (ovvero: fosse) nella mia testa*"; pag. 53: "*mi puniva, mi picchiava, ero costantemente messa alla prova. Guardava nei miei occhi e guardava dove stessi guardando ... avevo paura dei miei stessi pensieri*".

9
Pag. 52 : "*non osavo, lui avrebbe saputo quello che pensavo"*

10
Pag. 50 ss.: "*volevo credere che mi stesse mandando a casa, che mi volesse mandare a casa, ma non osavo, non osavo dire nulla, non osavo dire che volevo andare (...) ho dovuto imparare come avrei dovuto reagire (...) era un test*".

11
Pag. 49 ss. : " v*oleva sempre delle spiegazioni logiche (...) se credeva o aveva avuto la conferma che volevo scappare (...) allora non potevo più dire logicamente che lo amavo, perché non era più una conseguenza logica".*

La ragazza ha inoltre spiegato che spesso l'uomo la sottoponeva a veri e propri interrogatori[12]: i più lunghi avvenivano di notte e duravano fino a quando lei non ammetteva di essere una prostituta, una psicopatica, una merda e tutto ciò che VERDI voleva che dicesse di sé.

Con riferimento ai due soggiorni della coppia nella località montana di Montemezzo, in provincia di Como, Laura ha chiarito che in entrambe le occasioni si era trattato di *vere e proprie fughe*, dopo che i Carabinieri erano intervenuti su richiesta della madre dello stesso VERDI (senza tuttavia trovarli, perché si erano allontanati dall'appartamento). La giovane si è poi diffusa sulle precauzioni adottate da quest'ultimo per impedirle di fuggire: "*nella prima occasione, in baita, lui dormiva con un coltello in mano e aveva messo le sedie contro la maniglia e aveva preso l'attizzatoio appoggiandolo contro la porta perché era proprio in bilico in modo che se si fosse aperta la porta sarebbe caduto e avrebbe fatto rumore (...). La seconda occasione, invece, aveva messo telecamere"* (cfr. la deposizione di Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016, a pag. 50).
A questo proposito, la ragazza ha aggiunto che anche quando si trovavano a casa della LOMBARDI, a Cinisello Balsamo, VERDI era solito chiudere la porta d'ingresso *con due mandate e inserire l'allarme* (cfr. la deposizione di Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016, a pag. 50).

Riguardo agli avvenimenti che avevano seguito la sua liberazione, Laura ha dichiarato di non conservare alcun ricordo del viaggio verso la Svezia, se non il fatto che era contenta perché era di nuovo libera e perché c'era sempre gente attorno a lei[13]. Le avevano somministrato dei tranquillanti, e al suo arrivo era stata ricoverata nel reparto di psichiatria, dove era rimasta per tre settimane e mezzo.
Nei mesi successivi aveva lentamente dovuto imparare a guardare le persone negli occhi, a stare da sola, a truccarsi e a fare tutte quelle cose che durante la sua prigionia le erano impedite.
Al momento è ancora in malattia perché non è in grado di lavorare. Sta studiando matematica ed è ancora in terapia psicologica una volta a settimana.
Lotta per riprendersi la propria vita. Alcuni giorni è come se si sentisse di nuovo proiettata nel passato: mentre si guarda allo specchio, ad esempio, le capita di immaginare che VERDI la stia strozzando, o di rivivere altri episodi di quella terribile prigionia[14].

12
Pag. 38 ss: "*venivo sottoposta ad interrogatorio su qualsiasi cosa (...) venivo costretta a guardarmi allo specchio, a confessare. Gli interrogatori più lunghi erano di notte per come li sentivo io (...) ho dovuto imparare come rispondere a queste domande, dovevo dare la risposta giusta e poi venivo picchiata fin quando non davo la risposta giusta (...) lui doveva sapere tutto, avevo paura essere (ovvero: fosse) nella mia testa*".

13
Pag. 39 ss. : "*non mi ricordo il viaggio di ritorno, solo frammenti (...) non capivo, tutto a un tratto vivevo lì (...) era un senso di gioia quando mi svegliavo ero libera, ogni volta ero libera*".

14

3. Le deposizioni dei familiari e degli amici della persona offesa

Anche i familiari e gli amici della persona offesa che hanno deposto come testimoni si sono mostrati profondamente colpiti dalla trasformazione subita da Laura durante i sei mesi trascorsi in Italia, al punto da dichiarare di non essere riusciti a riconoscerla allorché l'avevano rivista per la prima volta.
Quando l'aveva sentita urlare, seduta in un angolo, in una delle stanze dell'ospedale psichiatrico in cui era ricoverata[15], non aveva compreso che si trattasse di sua figlia – ha ricordato con grande sofferenza Maria BIANCHI, la madre di Laura (cfr. la deposizione testimoniale di Maria BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
Tremava tutta, aveva attacchi di panico, si faceva fatica a "stabilire un contatto" con lei - ha sintetizzato invece il suo patrigno (cfr. la deposizione testimoniale di Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
I cambiamenti più evidenti erano la postura raccolta, la voce infantile e la testa rasata – ha riferito tra le lacrime l'amico Martin PRINCE (cfr. la deposizione testimoniale di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).
Appena l'aveva vista, Laura si era messa ad urlare, ma lei non l'aveva riconosciuta, dato che non aveva quasi più capelli in testa ed era come ripiegata su se stessa – ha dichiarato la madre di Martin, Carol PRINCE, che era andata a prendere Laura e il figlio in stazione di rientro dall'aeroporto (cfr. la deposizione testimoniale di Carol PRINCE all'udienza del 15.4.2016).
Una settimana dopo il suo rientro in Svezia, all'ospedale psichiatrico – ha ricordato l'ex fidanzato Julius SCANDINAVO – era distrutta, gli stava a mezzo metro di distanza, non aveva capelli e parlava come una bambina piccola (cfr. la deposizione testimoniale di Julius SCANDINAVO all'udienza del 29.4.2016).
I familiari e gli amici hanno poi riferito delle condizioni attuali della giovane, che non lavora, ha frequenti attacchi di panico, è affetta da ansie, paure, tristezze, non riesce a pensare al proprio futuro, a giorni alterni non dorme e non mangia e fatica ad alzarsi dal letto ed ha ancora enormi difficoltà a frequentare posti affollati e a relazionarsi con la gente (cfr. le deposizioni testimoniali di Julius SCANDINAVO, di Carol PRINCE e di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).
Al momento del rientro di Laura in Svezia, tuttavia, la situazione era ancora più critica – ha ricordato la madre di Martin, Carol PRINCE, che ha seguito passo passo la giovane nel suo difficile percorso di riabilitazione, fungendo anche da "persona di supporto" nel

---

Pag. 40 ss: " *è stato un viaggio è ho dovuto imparare a guardare le persone, a non aver paura, è un viaggio (...)alcuni giorni va bene, altri giorni è come se fossi ... arrivano immagini e non riesco quasi a muovermi, sono fissa in me stessa (...) quando sto davanti allo specchio mi pettino e vedo come ero allora, (...) non dovevo guardarmi allo specchio. Sono sei mesi e mezzo di tortura e di lotta per la propria vita, lotto con questo, ci provo".*

15
L'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.

corso degli incontri con i medici del reparto di psichiatria di Helsingborg (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 2 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016, in particolare a p. 8).
La giovane, infatti, aveva dovuto imparare di nuovo a guardarsi allo specchio, a mettere il mascara, ad entrare in un negozio, a parlare al telefono, a sostenere lo sguardo di un uomo, o anche solo ad ammirare qualcosa di bello; e insieme avevano lavorato molto perché riuscisse a tenere la schiena dritta, abbandonando la posizione raccolta che ormai assumeva d'istinto, come se temesse che da un momento all'altro potesse succederle qualcosa (cfr. la deposizione testimoniale di Carol PRINCE all'udienza del 15.4.2016).

I testimoni svedesi hanno poi riportato in maniera univoca e con dovizia di particolari i racconti che Laura aveva fatto a ciascuno di loro in merito a quella terribile esperienza: gli stupri, le percosse, le violenze psicologiche, che avvenivano con cadenza quotidiana; il timore paralizzante per la propria vita, che le aveva impedito di fuggire o di chiedere aiuto; l'angoscia di sentirsi isolata da tutto e da tutti, e di poter sperare nella propria liberazione come si spera in un miracolo (cfr. le deposizioni testimoniali di Julius SCANDINAVO, di Carol PRINCE e di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016 e quelle di Maria e Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
Pensando a quel che le era accaduto, bisognava essere contenti per il solo fatto che Laura fosse sopravvissuta – ha concluso Carol PRINCE, pur lasciando intendere che la giovane donna che aveva davanti agli occhi non era che l'ombra di quel che era stata (cfr. la deposizione testimoniale di Carol PRINCE all'udienza del 15.4.2016).

Al di là di ciò, le deposizioni testimoniali dei genitori e degli amici della persona offesa hanno consentito di gettare luce su molti aspetti della vicenda.

Martin PRINCE, ad esempio, ha dichiarato che Laura gli aveva riferito che gli episodi di violenza erano avvenuti, oltre che nell'appartamento della madre di VERDI e in macchina, nella *cantina* pertinente all'abitazione che egli stava adibendo a studio, ove l'imputato aveva posizionato dei tappetini per auto per fare in modo che nessuno potesse guardarvi dentro. Proprio in cantina Laura veniva abitualmente *picchiata con la sbarra di ferro* (cfr. la deposizione testimoniale di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).
In un altro passaggio della sua deposizione, il teste PRINCE ha aggiunto – sempre facendo riferimento ai racconti di Laura – che l'imputato non *la faceva dormire durante la notte* e *la teneva sveglia apposta per interrogarla* (cfr. la deposizione testimoniale di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).

Nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali, lo stesso Martin PRINCE e Julius SCANDINAVO – entrambi *ex* fidanzati ed amici della persona offesa – hanno inoltre affermato di aver avuto dei sospetti che a Laura fosse accaduto qualcosa e di averli comunicati ai genitori di lei, i quali, tuttavia, non si erano resi conto della gravità della situazione e non avevano saputo intervenire.

In particolare, Martin PRINCE ha dichiarato che, dopo averle prenotato il biglietto aereo che Laura gli aveva richiesto e averle inviato via mail i dettagli del viaggio, si attendeva una sua telefonata al momento del suo arrivo in Svezia, e che, non avendola ricevuta, aveva chiamato la compagnia aerea, apprendendo che la ragazza non era mai salita su quel volo. Così, temendo che le fosse successo qualcosa, passate 24 ore aveva telefonato ai suoi genitori per avere notizie, e aveva quindi allertato la polizia svedese per denunciarne la scomparsa.

Dopo tre o quattro giorni, tuttavia, la madre e il patrigno di Laura l'avevano richiamato per dirgli che quest'ultima li aveva contattati e riferito loro che tutto andava bene. A quel punto, lui aveva ritenuto di non doversi spingere oltre, ma aveva continuato a nutrire qualche perplessità sul fatto che le cose stessero realmente così, dato che Laura non era persona avvezza ai colpi di testa e gli sembrava strano che, tutto d'un tratto, avesse deciso di restare in Italia e sposarsi con una persona che conosceva da pochissimo (cfr. la deposizione di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).

È appena il caso di rilevare che le deposizioni speculari della persona offesa e di Martin PRINCE su tale circostanza trovano pieno riscontro negli sms inviati da Laura allo stesso Martin nella notte tra l'8 e il 9.9.2014, di cui al doc. n. 4 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016.

Alle ore 02.01 Laura scrive a Martin: "*Mi devi aiutare, sono nei casini*", e questi risponde: "*Che casini?"*.

A quel punto, alle 03.26, la giovane fa un quadro sintetico ma chiaro della situazione che sta vivendo: "*Devo avere un biglietto da Milano a casa a Stoccolma nella maniera più veloce che riesci!! Pago poi! E ti spiego. Non rispondere a questo sms! Inviami solo una mail con i biglietti. Ho paura*", e gli scrive per intero il proprio indirizzo di posta elettronica: Laura.Beatrice.Rossi@gmail.com.

Alle 07.39 Martin le invia per sms i dettagli del volo: "*L'aeroporto si chiama Malpensa il volo parte alle 14.15 riceverai tutto per sms e email*", e alle 07.48 Laura scrive brevemente: "*Grazie mille! Ti chiamo appena ho lasciato l'inferno qui*".

Alle 07.51 Martin le raccomanda di chiamarlo al suo arrivo in Svezia ("*Bene, mi metto giù a dormire ora, chiama stasera*"), e alle 07.56 Laura risponde "*Sì!*", ma poi non si fa viva fino alle 13.13 del giorno successivo, quando manda all'amico un lungo sms in cui dice di non essere arrivata in tempo per il check-in e che comunque tutto si è risolto grazie all'aiuto di sua madre (cfr. lo scambio di sms tra la persona offesa e Martin PRINCE nella notte tra l'8 e il 9.9.2014, il 9.9.2014 e il 10.9.2014, di cui al doc. n. 4 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Come chiarito dalla persona offesa all'udienza del 29.4.2016, in realtà, la stessa non era partita perché era stata costretta a confessare quel che aveva fatto all'imputato, che l'aveva dissuasa dal partire e le aveva promesso che, una volta spariti i lividi e superate le difficoltà a camminare, le avrebbe prenotato un biglietto per la Svezia e l'avrebbe lasciata andare (cfr. la deposizione testimoniale di Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016).

Julius SCANDINAVO, dal canto suo, ha dichiarato di aver cominciato a nutrire qualche sospetto dopo aver constatato che i profili *Facebook* e *Instagram* di Laura erano stati rimossi.
Dato che il silenzio non era da lei, le aveva scritto una mail per chiederle se fosse tutto a posto, e si era allarmato ancor di più quando aveva ricevuto una risposta che non era in svedese corretto, ma sembrava scritta con l'aiuto di un traduttore automatico. A quel punto, le aveva posto una domanda "di controllo" *("Dove ci siamo conosciuti?"*) per essere sicuro che fosse lei a scrivere, e, nonostante gli fosse stata data la risposta corretta, gli era rimasta la sensazione che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.
Per questo aveva contattato i suoi genitori e aveva parlato lungamente al telefono con loro, scongiurandoli di andarla a trovare – perché era, a suo dire, scandaloso che ancora non l'avessero fatto – e invitandoli a contattare quanto prima la polizia. E, dato che sapeva che avevano difficoltà a muoversi dalla loro piccola cittadina, aveva persino preparato loro uno schema con i dettagli del viaggio.
Secondo il teste SCANDINAVO, qualsiasi altro genitore si sarebbe "catapultato" in Italia già dal primo giorno per rendersi personalmente conto della situazione, ma la madre e il patrigno di Laura erano persone ingenue, che avevano poca dimestichezza ad agire in modo tempestivo: non si erano allarmati per il fatto che il telefono della ragazza fosse sempre spento e che lei parlasse con il patrigno in inglese invece che in svedese come aveva sempre fatto; e, credendo alle menzogne che lei era stata costretta a dir loro per poter sopravvivere, non erano intervenuti, consentendo che la sua prigionia si protraesse così a lungo.

Le deposizioni testimoniali di Martin PRINCE e Julius SCANDINAVO vanno poi integrate con quelle di Maria e Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016.
La madre di Laura ha spiegato che, quando Julius e Martin l'avevano chiamata, aveva avuto qualche imbarazzo a riferire loro quel che la figlia le aveva detto per rassicurarla sul fatto che fosse felice in Italia, dal momento che entrambi erano suoi ex fidanzati. La giovane, infatti, aveva accennato a lei e a suo marito del progetto di sposare VERDI, e aveva addirittura chiesto loro di farsi mandare i documenti necessari per il matrimonio (cfr. la deposizione testimoniale di Maria BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
Il patrigno di Laura, dal canto suo, ha riferito che c'era stato un momento in cui lui e la moglie avevano avuto il dubbio che le cose non stessero realmente come Laura cercava di far credere loro, e che per questo, durante una telefonata, *le aveva posto alcune domande in svedese par assicurarsi che tutto andasse bene*. Alla richiesta se fosse stata privata della sua libertà, la ragazza aveva risposto di no, e così pure alla domanda se fosse in Italia contro la sua volontà (cfr. la deposizione testimoniale di Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
La madre di Laura, poi, ha dichiarato che, dopo circa un mese e mezzo dal suo arrivo, la figlia le aveva detto che il suo cellulare si era rotto e, da allora in poi, avevano avuto come unico recapito il numero fisso dell'abitazione della madre dell'imputato, al quale chiamavano quasi sempre loro agli orari stabiliti (cfr. la deposizione testimoniale di Maria BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).

Sia lei che il marito, ancora, hanno riferito che, in più di un'occasione, VERDI li aveva invitati a venire in Italia, ma che si era sempre trattato di proposte molto vaghe – a Natale, a Pasqua –, che cadevano immancabilmente nel vuoto quando si approssimava il periodo prescelto (cfr. la deposizione la deposizione testimoniale di Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016). Per questo, anche se sei o sette volte avevano pensato di andare a trovare Laura, non avevano mai prenotato alcun volo (cfr. la deposizione di la deposizione testimoniale di Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).

Estremamente significative sono, poi, le impressioni riportate dai genitori di Laura in relazione alle telefonate con la figlia durante il suo soggiorno in Italia: entrambi – secondo quanto riferito in dibattimento – avvertivano in modo molto chiaro la presenza dell'imputato, che imponeva che i colloqui avvenissero in inglese per poter prendere parte alla conversazione, ma che di fatto si limitava ad ascoltare quel che si dicevano e a dire qualche parola ogni tanto (cfr. le deposizioni testimoniali di Maria e di Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
Talvolta, poi, capitava che Laura dicesse "Ahi!", come se qualcuno le stesse facendo male, ma quando le chiedevano spiegazioni li rassicurava dicendo che Giuseppe stava solo scherzando. Solo una volta tornata in Svezia, la stessa aveva invece confessato loro che, durante le telefonate, VERDI stava dietro di lei e le dava dei colpi (cfr. le deposizioni testimoniali di Maria e di Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).

Merita, da ultimo, menzione il passaggio della deposizione testimoniale in cui Maria BIANCHI ha ricordato la reazione alquanto "strana" che la figlia aveva avuto allorché, nel periodo di Natale, le aveva fatto recapitare dalla Svezia un pacco con tutto ciò che aveva a Stoccolma (abiti, pellicce, ecc.). Sebbene la ragazza tenesse molto a quelle cose, l'aveva chiamata arrabbiatissima per dirle che non le voleva e chiederle perché gliele avesse mandate, e solo al termine della telefonata l'aveva ringraziata e le aveva augurato buon Natale, rassicurandola per l'ennesima volta che tutto andava bene (cfr. la deposizione testimoniale di Maria BIANCHI all'udienza del 29.4.2016): un comportamento poco lineare – tanto più alla luce della cura per il proprio aspetto fisico costantemente manifestata dalla persona offesa, aspirante modella – che non si spiega se non alla luce delle imposizioni e dei divieti dello stesso VERDI e del processo di progressiva spersonalizzazione della giovane operato ai suoi danni da quest'ultimo.

4. I referti medici acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale

Tra le prove a carico di Giuseppe VERDI, grande rilievo assumono i referti medici relativi ai ricoveri della persona offesa presso l'ospedale "Bassini" di Cinisello Balsamo e presso l'ospedale svedese di Helsingborg, e così pure il certificato redatto dai sanitari dell'ambulatorio di psichiatria generale di Ängelholm che attualmente hanno in cura Laura.

Come si evince dal rapporto di pronto soccorso del 21.3.2015, alle ore 11.22 la dott.ssa Martina COLLALTO del presidio ospedaliero "Bassini" di Cinisello Balsamo *non aveva potuto raccogliere l'anamnesi della persona offesa*, limitandosi a dar atto di quanto riferito dai carabinieri che l'avevano accompagnata, dell'esistenza di una barriera linguistica e del fatto che la stessa piangeva, e diagnosticando in prima battuta un *disturbo post-traumatico da stress con prognosi riservata* (cfr. il rapporto di pronto soccorso a firma della dott.ssa Martina COLLALTO in data 21.3.2015, di cui al doc. 1 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Il referto della dott.ssa Silvia BASSANI all'esito della visita psichiatrica, recante la data del 21.3.2015 alle ore 13.46, dà invece atto del fatto che la paziente era "*in evidente stato di agitazione*", appariva "*terrorizzata*" e chiedeva "*rassicurazioni sul fatto di essere al sicuro e sul fatto che non [avrebbe rivisto] mai più quell'uomo*", e così pure della circostanza che la stessa, "*troppo agitata inizialmente per riuscire a parlare in maniera comprensibile*", era riuscita a raccontare la vicenda della quale era stata vittima *solo all'esito della somministrazione di un ansiolitico* (cfr. il referto redatto dalla dott.ssa Silvia BASSANI in data 21.3.2015, di cui al doc. 1 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Al termine del colloquio, avvenuto "*alla presenza dei CC e prevalentemente in lingua inglese, per la scarsa conoscenza della pz della lingua italiana*" – durante il quale la stessa aveva riferito in maniera sintetica ma esaustiva quel che aveva subito, in modo del tutto coerente con le dichiarazioni rese in precedenza agli operanti e poi ribadite in seguito nelle sedi opportune – la psichiatra attestava che la diagnosi provvisoria appariva "*compatibile con un quadro di disturbo post traumatico da stress*" e che la paziente era "*indimissibile*", disponendo il ricovero della medesima per gli accertamenti e le cure del caso (cfr. il referto redatto dalla dott.ssa Silvia BASSANI in data 21.3.2015, di cui al doc. 1 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Significativo appare anche il referto alle *dimissioni*, avvenute *contro parere medico* il 23.3.2015, dopo l'arrivo in Italia dei genitori di Laura e dell'amico Martin PRINCE. Il medico che lo ha redatto dà atto che la paziente appariva "*provata*" ed "*emotivamente labile*" e che il suo sguardo era "*traumatizzato*", e che la stessa riconosceva "*una sorta di "plagio", dipendenza psicologica dall'uomo che la maltrattava*", ed aveva dichiarato che "durante il periodo di reclusione l'uomo le somministrava delle gocce per farla stare tranquilla", rilevando che, in effetti, durante il pur breve ricovero si era effettivamente osservata "una certa tolleranza alle BZD" (cfr. il referto medico alle dimissioni, in data 23.3.2015, di cui al doc. 1 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Di estremo interesse è poi la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg.
Il 25.3.2015, il giorno del suo arrivo, i medici del reparto psichiatrico registrano una "*crisi acuta a seguito di ripetuti stupri/traumi*" e ipotizzano anche la sussistenza di un "*profondo trauma depressivo*" (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 2 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016, in particolare a pag. 13).

Nel diario clinico del 27.3.2015, ancora, gli stessi danno atto che la condizione psichica di Laura è "*mutevole*" e che la stessa "*si comporta in maniera regredita, parla come una bambina piccola, vuole abbracciare, sedersi sulle ginocchia*" e ha "*una forte necessità di sicurezza e vicinanza*", pur potendo "*riferire in maniera adeguata alcuni episodi*" (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 2 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del, in particolare a pag. 8).

All'esito dell'approfondita visita ginecologica effettuata il 1° aprile 2015, dalle 9.15 alle 12.00, la dott.ssa Roselin GREY, raccolta l'anamnesi della persona offesa, dà conto del fatto che la giovane "*prendeva la pillola anticoncezionale fino alla partenza*" e che l'aveva con sé "*per un mese circa in Italia, dopo di che ha avuto amenorrea*"; che la stessa le aveva descritto "*abusi praticamente quotidiani dal settembre '14 al 21.3.2015*", la maggior parte dei quali perpetrati dall'autore del reato da solo, anche se "*in una occasione è stata portata in un bar tailandese in cui altre due donne [vi avevano] preso parte*"; che la ragazza "*è stata sottoposta ad abusi orali, vaginali e anali*", durante i quali "*l'imputato ha più volte eiaculato*" e "*non venivano utilizzati preservativi*", e che "*le penetrazioni venivano perpetrate con le dita e altri oggetti (zucchine, bottiglie di birra, banane)*"; che "*la paziente è stata morsa sul corpo*", "*ha subito bruciature sui genitali fino a sentire l'odore di peli bruciati, soprattutto nella parte sinistra*", "*è stata picchiata sulla vagina*", "*è stata minacciata di morte in più occasioni, l'aggressore si metteva in piedi sulla sua faccia, ha tentato di strangolarla con una cintura 2-3 volte*"; che la stessa "*veniva maltrattata almeno una volta al giorno, le venivano tirate delle scarpe, in una occasione ha avuto un riversamento di sangue in un occhio"; che "l'aggressore ha picchiato la paziente sulle gambe*", "*l'ha morsa*", le "*ha tenuto un cuscino premuto sulla faccia (...) per attutirne le urla*", le "*ha picchiato la testa (...) contro un muro*", l'ha minacciata "*con stupri di gruppo e abusi*", le "*ha rasato i capelli e le sopracciglia (...) dopo averle strappato le extensions dai capelli*", l'ha sottoposta "*a bruciature di sigaretta e ha strattonato in maniera violenta le sue orecchie*", "*le ha tirato le dita*" (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Di estremo interesse sono, poi, i seguenti rilievi della dott.ssa GREY:

- "*nell'area genitale si riscontrano una serie di cicatrici sul monte di venere, in stato rasato*";
- "*gli organi genitali esterni vengono esaminati tra l'altro con palpazione bimanuale, nessuna dolenzia. Viene prelevato campione per gonorrea e clamidia*";
- "*sul labbro superiore al lato sinistro si sente un inspessimento in un'area in cui si osserva[no] alcuni tessuti cicatriziali nel labbro su un'area di ca 1 cm, area in cui la paziente riferisce si sia spaccato il labbro. Si valuta che il nodulo possa effettivamente denotare un processo di guarigione, la modificazione viene fotografata*";
- "*l'orecchio sinistro presenta una forte conformazione cartilaginea, non è possibile seguire l'intera piega del padiglione auricolare esterno, qui la paziente*

riferisce di aver avuto una forte tumefazione dopo un episodio di maltrattamento grave";

- "*all'ispezione [sulla cassa toracica, sulla schiena e sull'addome] si rilevano cicatrici di formazione evidente. Ha una cicatrice centrale sul seno, ne ha una identica sul lato sinistro alla base della nuca. Anche sulle braccia se ne riscontrano diverse relativamente ben visibili*";
- "*sulle braccia e mani si [vedono] parimenti cicatrici di ca ½ - 1 cm di grandezza, per la maggior parte in buono stato di guarigione. Le mani sono piene di cicatrici che vengono documentate fotograficamente*";
- "*sui glutei, [sulle] gambe e sui piedi vengono rilevate molte cicatrici, specialmente [sulla] parte inferiore delle gambe e [sulla] parte superiore (collo) del piede. Si denota un rigonfiamento bilaterale al di sopra del periostio e sulla gamba destra è inoltre visibile un certo versamento sempre al di sopra del periostio. Sulla coscia destra si rileva un livido che inizia a virare al giallo e può presumibilmente essere di due settimane fa*";
- "*la risonanza vaginale evidenzia un utero normale, retroflesso. Si riscontrano due ovaie normali*" (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Terminato l'esame obiettivo, la dott.ssa GREY conclude: "*la paziente è stata sottoposta per un lungo periodo a maltrattamenti e quello che ho riscontrato in data odierna durante le mie indagini può molto ben corrispondere con le lesioni che possono essere state procurate nel periodo indicato e con le modalità indicate*" (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Appare interessante anche il diario clinico relativo ai trattamenti fisioterapici effettuati da Laura tra fine aprile e luglio 2015.

In occasione della visita del 20.4.2015, la fisioterapista Rosy COTTON annota: "*Riferisce la paziente come egli [n.d.r. VERDI] l'abbia maltrattata sia fisicamente sia psicologicamente per un lungo periodo e soprattutto l'abbia picchiata con tubi di ferro ecc. sugli stinchi. Quando è stata liberata entrambe le gambe nella parte inferiore erano gonfie e ricoperte di lividi (...) Parte inferiore della gamba sinistra, dà una sensazione strana costante con fitte, soprattutto lateralmente. Non osa caricare la gamba del tutto a causa del dolore e della sensazione di disagio. Prima le piaceva correre ma non riesce più ora (...). "Dolorante e e sensazione di disagio a una palpazione più profonda della parte inferiore della gamba sinistra laterale, come sensazione esterna la sente intorpidita. La paziente descrive come dopo la prigionia spesso assumeva una postura molto raccolta, di difesa, e di come si sia esercitata per riacquistare una postura eretta. Rotazione del bacino quando cammina, non osa appoggiarsi del tutto sulla gamba sinistra e pertanto zoppica*" (cfr. il diario clinico redatto dalla fisioterapista Rosy COTTON, di cui al doc. 14 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Nell'annotazione relativa alla visita del 27.4.2015 si legge, invece: "*la paziente oggi ha raccontato di più del suo periodo di prigionia e come sia stata liberata dalla polizia italiana il 21/3. Dall'ultima visita (...) ha osato uscire a passeggio da sola e adora la sensazione di libertà. Non zoppica più oggi e ha compreso che le fitte alla gamba sono dovute a un processo di guarigione*" (pag. 2).

Con riferimento alle condizioni di salute attuali di Laura, occorre far riferimento infine al certificato medico a firma delle dott.sse Priscilla SMITH e Lucy DIAMOND dell'ambulatorio di psichiatria generale di Ängelholm, ove la persona offesa sta seguendo dal 24.4.2015 un percorso di elaborazione della crisi e di supporto, consistente in colloqui di tipo psichiatrico e nell'assunzione di calmanti, sonniferi e antidepressivi.
I sanitari danno atto che "*lo stato di LBR è migliorato nella misura in cui ora osa uscire da sola, incontrare persone, sia vecchi amici che amici di nuova conoscenza, prende parte alle novità, guarda la TV, esce a fare la spesa ecc. Tuttavia permane una gran parte di ansie/inquietudini generalmente ed è con grande tensione che riesce ad affrontare la vita quotidiana. LBR soffre di un'ansia facilmente risvegliabile, piange con facilità, è disperata e si sente esposta. Periodicamente va soggetta a cosiddetti flashback del suo vissuto. LBR è supportata da congiunti e persone amate, ciononostante sente di essere sola con "tutto" (...). Non ha un appartamento per sé, ha difficoltà a stare sola*" (cfr. il certificato a firma delle dott.sse Priscilla SMITH e Lucy DIAMOND dell'ambulatorio di psichiatria generale di Ängelholm di cui al doc. 15 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

4. Le fotografie raffiguranti la persona offesa

Tra le prove documentali a carico meritano, poi, un cenno le fotografie di cui ai doc. 5, 6 e 7 delle produzioni della difesa dell'imputato all'udienza del 29.4.2016, quelle di cui al doc. 10 delle produzioni della difesa dell'imputato all'udienza del 15.1.2016 e quelle scattate nel laboratorio di Gioacchino ROSSINI[16], prodotte sempre dalla difesa dell'imputato all'udienza del 29.4.2016; fotografie che, ad avviso del Tribunale, non valgono in alcun modo ad indebolire l'ipotesi accusatoria, ma anzi contribuiscono a suffragarla.
Nelle suddette immagini, la persona offesa porta i capelli castani tagliati corti, indossa abiti maschili – all'evidenza più larghi rispetto alla sua taglia –, sciarpe o foulard attorno al collo, ed è quasi sempre senza trucco. Il sorriso è di circostanza[17], lo sguardo è perso

16
Del quale si dirà più oltre, nel paragrafo relativo alle deposizioni testimoniali dei conoscenti dell'imputato.

17
Si veda, per contro, la fotografia del 3.4.2015, che ritrae la persona offesa dopo il suo rientro in Svezia, di cui al doc. 12 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016: il sorriso è appena accennato e la ragazza all'evidenza non si sforza di dissimulare la sensazione di tristezza che la affligge.

nel vuoto e velato di tristezza, sono ben visibili le borse sotto gli occhi e i segni dell'acne, specialmente sulla fronte.
È evidente il contrasto con la fotografia di cui al n. 11 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016, che ritrae Laura in compagnia di VERDI la sera 6.9.2014, al club milanese *The Beach*, e così pure con quelle di cui ai doc. 7, 8, 9 e 10 delle produzioni della difesa di Parte Civile alla medesima udienza, nelle quali la ragazza ha i capelli lunghi biondi, l'aspetto curato, è visibilmente truccata, indossa abiti prettamente femminili, attillati e scollati (quando non addirittura un bikini) e, lungi dall'apparire intimorita o assente, ha un'espressione che denota sicurezza e padronanza della situazione.

5. I file audio rinvenuti sul cellulare Samsung Galaxy Trend in uso all'imputato

Di estrema importanza sono poi i file audio registrati da VERDI il 5.12.2014 ed estrapolati dal suo cellulare (cfr. i file audio "Voce 001.3GA", "Voce 002.3GA" e "Voce 001.3GA" rinvenuti sul cellulare Samsung Galaxy Trend in uso all'imputato, menzionati anche nel verbale di attività tecnica effettuata dal Mar. Capo CC Pasquale QUINTO).
Le trascrizioni non rendono giustizia del tono inquisitorio usato dall'imputato e di quello sommesso della vittima, costretta a rendere – tra le lacrime – vere e proprie "confessioni" dopo estenuanti interrogatori notturni (cfr. la deposizione di Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016 e quella del Car. Gennaro SESTO all'udienza dell'8.4.2016).
Solo l'ascolto in aula dei primi due ha consentito al Collegio di comprenderne appieno il significato, anche alla luce dei chiarimenti offerti nel corso della sua deposizione testimoniale dalla persona offesa.
Nel primo dei file audio che sono stati ascoltati in aula all'udienza del 29.4.2016, ad esempio, l'imputato incalza Laura chiedendole perché, quando le ha detto di andare a comprare i biglietti per la Svezia, lei non l'ha fatto, e perché non ha usato il biglietto che le aveva a suo tempo comprato, e lei replica singhiozzando, con un fil di voce, di non voler più tornare nel suo Paese d'origine perché lo ama e vuole stare con lui: inutile sottolineare l'assoluta carenza di spontaneità delle risposte della ragazza.

Per altro verso, occorre mettere in luce che, nell'ottica dell'imputato, tali registrazioni – non a caso precedute dall'indicazione del giorno e dell'ora in cui venivano effettuate – avevano uno scopo *lato sensu* "probatorio".
Nel file audio che si è appena menzionato, ad esempio, VERDI dichiara che l'indomani consegnerà le registrazioni al suo avvocato, Rossana BUSILLIS (più volte nominato anche nelle conversazioni ambientali in carcere), mentre in quello successivo – parimenti ascoltato in aula all'udienza del 29.4.2016 – palesa l'intenzione di denunciare Laura per il reato di estorsione commesso ai suoi danni, avvalendosi di quella registrazione ai fini di prova (cfr. i file audio "Voce 001.3GA", "Voce 002.3GA" e "Voce 001.3GA" rinvenuti sul cellulare Samsung Galaxy Trend in uso all'imputato, menzionati anche nel verbale di attività tecnica effettuata dal Mar. Capo CC Pasquale QUINTO).

Va fin da subito evidenziato che, in sede di esame, l'imputato ha tentato di spiegare il senso di quegli interrogatori dicendo che Laura cambiava continuamente idea sulle cose da fare e lui si sentiva preso in giro, e che, pertanto, una notte, aveva messo il telefono sotto il cuscino per registrarla (cfr. le dichiarazioni rese dall'imputato Giuseppe VERDI all'udienza del 13.5.2016).
Quanto alle ragioni per cui intendeva consegnare quelle registrazioni al suo avvocato, lo stesso ha genericamente affermato che voleva rivolgersi al legale perché aveva fatto delle ricerche su Internet ed era emerso che Laura era una persona del tutto diversa da quello che appariva, senza offrire chiarimenti in ordine alla supposta estorsione di cui sarebbe stato vittima, né sulle ragioni per le quali poi aveva desistito da tale proposito (cfr. le dichiarazioni rese dall'imputato Giuseppe VERDI all'udienza del 13.5.2016).

6. I documenti manoscritti sequestrati all'esito della perquisizione presso l'abitazione dell'imputato e le "chat" estrapolate nei dispositivi al medesimo in uso

Confortano l'ipotesi accusatoria anche una serie di documenti manoscritti rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato all'esito della perquisizione effettuata il 22.3.2015 (cfr. il verbale di perquisizione locale e contestuale e sequestro in data 22.3.2015).
Di estremo interesse sono anzitutto le pagine dell'agenda dell'anno 2014, contenenti vari appunti manoscritti e, in particolare, le frasi: "*DELETE LAURA'S INTERNET LIFE*" (5.10.2014), "*SOSTITUIRE SCHEDA SIM CARD LAURA"* (10.10.2014), "*DELETE FACEBOOK, WHATSUP, VIBER GIRLS"* (13.10.2014) e "*CONTROLLARE SKYPE LAURA*" (15.12.1024), in essa riportate nelle date indicate tra parentesi e acquisite su produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 15.1.2016 (cfr. altresì il verbale di perquisizione locale e contestuale e sequestro in data 22.3.2015).
Vi sono, poi, due quaderni (cfr. il quaderno rosso prodotto da "Carteria di Varese" sequestrato il 22.3.2015 e il quaderno di colore verde acqua prodotto da "One Color-Blasetti"[18] sequestrato il 23.3.2015, le cui copie sono state acquisite su produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 15.1.2016) riportanti centinaia di nominativi di ragazze italiane e straniere, accompagnati dalle rispettive date di nascita, talvolta da qualche appunto sulla professione svolta o sulle aspirazioni e, più spesso, da commenti di tipo estetico ("viso carino, fisico da paura, bella topolona!", nel fisico, viso carino, cavalla!", "capelli biondi fino a sotto il culo, balla danza del ventre molto bene, produce suoi vestiti… alla buona… è fidanzata, fisico della madonna, bel culo balla bene", "classico viso da modella, bella gnocca, bella scatenata, bel viso, sorriso da paura!").
Accanto ai nomi di alcune di esse, tuttavia, figurano dei *caveat*: a proposito di Giulia PECCHI di Gaeta, ad esempio, VERDI appunta sottolineandolo "padre maresciallo dei carabinieri", mentre i nomi di Valentina MORI di Roma e di Rebecca BIONDI di Pesaro

18
Il secondo quaderno è stato rinvenuto dalla persona offesa tra i propri effetti personali, all'interno della valigia che la stessa custodiva presso l'abitazione di VERDI – al quale ha attribuito la paternità degli appunti in esso contenuti – e da questa consegnato agli operanti, che lo hanno posto in sequestro (cfr. il verbale di sequestro penale in data 23.3.2015, che dà atto di tale circostanza).

sono preceduti da un NO in stampatello, motivato dal fatto che il padre della prima è, anch'egli, maresciallo dei carabinieri e che la madre della seconda "lavora in tribunale nel penale", mentre il padre "è agente finanza tributaria" (cfr. il quaderno rosso prodotto da "Carteria di Varese" sequestrato il 22.3.2015 e il quaderno di colore verde acqua prodotto da "One Color- Blasetti"[19] sequestrato il 23.3.2015, le cui copie sono state acquisite su produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 15.1.2016, oltre che il verbale di perquisizione locale e contestuale e sequestro in data 22.3.2015 e il verbale di sequestro penale in data 23.3.2015).

Tali documenti – scritti di pugno dall'imputato – offrono uno spaccato della sua intensa attività di ricerca su Internet di giovani donne con aspirazioni nel mondo della moda e dello spettacolo, che VERDI "schedava" in vista di possibili contatti.

L'istruttoria dibattimentale ha peraltro permesso di acclarare la natura extra-professionale dei predetti contatti: oltre alle s.i.t. del fotografo Giacomo PUCCINI, di cui si dirà più oltre, appaiono di fondamentale importanza in proposito le dichiarazioni rese all'udienza dell'8.4.2016 dal Car. Gennaro SESTO, il quale – sulla scorta del materiale rinvenuto sui dispositivi elettronici in uso all'imputato – ha evidenziato come quest'ultimo operasse, tramite il profilo Facebook "Giuseppe VANHOUTEN", una vera e propria attività di adescamento di ragazze provenienti o originarie dell'Europa dell'Est, presentandosi inizialmente come *general manager* di svariate agenzie di moda internazionali (tali Viper, Elite, Woman, ecc.) e di altre imprese (tra cui la MedTec) e inviando alle interlocutrici un messaggio standard in cui proponeva loro di fare da testimonial per le suddette società (cfr. la deposizione testimoniale del Car. Gennaro SESTO all'udienza dell'8.4.2016 e il file "Facebook Messanger").

Dopo poco, però, le conversazioni scivolavano sul personale: dapprima, VERDI ricopriva le sue interlocutrici di complimenti che certamente esulavano dal piano lavorativo (cfr. la deposizione testimoniale del Car. Gennaro SESTO all'udienza dell'8.4.2016 e le chat di Facebook con le utenti Greta RUSSO, Caterina GRECO e Annalisa TURCHETTI di cui al file "Facebook"); poi, quando avvertiva un minor coinvolgimento da parte di queste ultime – che avevano evidentemente compreso che egli non sarebbe stato in grado di offrire loro alcuna concreta opportunità di lavoro e che mirava ad altro – dava letteralmente in escandescenze e prendeva ad insultarle e a minacciarle con espressioni del tipo "Vaffanculo", "Quando ti vedrò distrutta mi fermerò", "Ti mangio", e così via (cfr. la deposizione testimoniale del Car. Gennaro SESTO all'udienza dell'8.4.2016 e le chat di Facebook con le utenti Greta RUSSO, Caterina GRECO e Annalisa TURCHETTI di cui al file "Facebook").

È appena il caso di sottolineare come una delle malcapitate utenti di Facebook contattate da VERDI fosse proprio Laura Beatrice ROSSI, alla quale il 6.9.2014 scriveva "Io sono il re" e che lo stesso giorno gli rispondeva – forse per gioco – "Sei il re", ignara di ciò che le sarebbe accaduto di lì a poco (cfr. la deposizione testimoniale del Car. Gennaro SESTO

19
Il secondo quaderno è stato rinvenuto dalla persona offesa tra i propri effetti personali, all'interno della valigia che la stessa custodiva presso l'abitazione di VERDI – al quale ha attribuito la paternità degli appunti in esso contenuti – e da questa consegnato agli operanti, che lo hanno posto in sequestro (cfr. il verbale di sequestro penale in data 23.3.2015, che dà atto di tale circostanza).

all'udienza dell'8.4.2016 e la chat di Facebook con la persona offesa di cui al file "Facebook").

7. La sentenza del Tribunale di Monza del 13.3.2009, divenuta irrevocabile il 29.9.2010

Occorre a questo punto dar atto della sentenza del Tribunale di Monza del 13.3.2009, divenuta irrevocabile il 29.9.2010, con la quale Giuseppe VERDI è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione in relazione ad una vicenda che presenta molte analogie con quella che qui ci occupa e che conviene pertanto ripercorrere nei suoi passaggi essenziali (cfr. la sentenza del Tribunale di Monza in data 13.3.2009, acquisita su produzione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p. all'udienza del 15.1.2016).

Il processo traeva origine dalla denuncia-querela sporta il 13.5.2008 dalla cittadina bielorussa Anastasia ROMANOV, che – nel corso della deposizione testimoniale – riferiva che l'imputato le si era presentato su Internet come agente operante per conto di un'agenzia di moda e le aveva offerto un lavoro, e che, dopo essersi scambiati i numeri di telefono, si erano incontrati ad Annone Brianza, ove la stessa viveva insieme ai genitori.
Dopo una frequentazione di circa un mese, i due, che avevano intrapreso una relazione di tipo sentimentale, decidevano di andare a vivere insieme all'interno del box di proprietà dello stesso VERDI e ubicato nei pressi dell'abitazione della madre del medesimo. Se, nei primi tempi, l'uomo si era dimostrato attento e tenero nei suoi confronti, tanto da indurla a pensare seriamente al matrimonio e a prendere in considerazione la sua proposta di trasferirsi in Toscana, nel corso del periodo di convivenza lo stesso aveva gradualmente messo in atto nei suoi confronti una serie di condotte aventi connotazioni prevaricanti, culminate nell'episodio del 12.5.2008, allorché VERDI l'aveva costretta a subire contro la sua volontà un rapporto sessuale anche anale, preceduto da percosse inferte anche con una cintura e da gravi minacce di morte.
La giovane spiegava che l'imputato, accecato da un'ingiustificata gelosia, l'aveva, in più occasioni percossa con schiaffi e pugni e ingiuriata con epiteti quali "troia" o "puttana", minacciandola anche di portarla in un campo di marocchini per farla violentare. Lo stesso aveva poi preteso di vedere i messaggi arrivati sui due cellulari della giovane e, dopo aver appurato che la stessa aveva ricevuto chiamate di amici e conoscenti anche dalla Bielorussia, li aveva distrutti entrambi.
Sempre durante il periodo di convivenza, VERDI si era fatto consegnare tutti i suoi documenti (passaporto, carta di identità e permesso di soggiorno), e quando lei era riuscita a riappropriarsi del proprio passaporto con l'intenzione di scappare l'aveva minacciata di romperglielo se non gliel'avesse restituito ed aveva proferito la frase "voglio vedere il tuo sangue uscire fuori".
A tali comportamenti prevaricanti e violenti, l'imputato alternava "momenti di tenerezze e di sincero amore, nei quali continuava a parlarle del matrimonio e del progetto di

andare a vivere insieme in Toscana", tanto che i due si erano recati insieme presso il Comune di Cinisello Balsamo per chiedere informazioni sulle pratiche matrimoniali.
La giovane dichiarava che già in precedenza aveva in più occasioni pensato di allontanarsi definitivamente dal garage senza tuttavia riuscirci, "sia perché spaventata dalla possibile reazione violenta del compagno, sia per la presenza oppressiva del medesimo, che la controllava in tutti i suoi movimenti, arrivando a chiuderla all'interno del box quando si doveva allontanare e che, rompendole i telefoni cellulari e impossessandosi dei propri documenti di identità, era riuscito a fare terra bruciata" intorno a lei.
Dopo l'ultimo episodio di violenza sessuale, VERDI l'aveva obbligata a rivestirsi e le aveva imposto di recarsi a casa della madre, dove erano soliti cenare, minacciandola di ucciderla laddove avesse in qualche modo lasciato intendere a quest'ultima l'accaduto. Una volta giunti presso l'abitazione della donna, l'imputato l'aveva presa per i capelli e spinta a terra proferendo davanti alla madre la frase "guarda questa prostituta qua". Finita la cena, la ragazza - approfittando del fatto che VERDI fosse uscito sul balcone a fumare una sigaretta - aveva chiesto aiuto alla madre di lui, che aveva tuttavia affermato di non voler entrare nella vicenda e aveva omesso di chiamare i Carabinieri come richiestole dalla giovane.
A quel punto, la ragazza era scesa in cortile fingendo di portare giù la spazzatura, e, una volta giunta in strada, aveva cominciato a correre all'impazzata, aveva chiesto aiuto ad un automobilista che le aveva prestato il proprio cellulare per chiamare un taxi e, attorno alle 23.30, aveva raggiunto l'abitazione dei genitori ad Annone Brianza.
Immediatamente condotta per le prime cure all'ospedale di Lecco, la giovane veniva sottoposta a visita ginecologica, che – pur non rilevando segni di lesioni vaginali o vulvari, e riscontrando solo un "modesto arrossamento visibile in zona perianale" – confermava la presenza di "ecchimosi recenti alle cosce e alle gambe, sia sulla faccia esterna che interna… ecchimosi multiple anche sulle braccia, alcune di vecchia data" (cfr. la sentenza del Tribunale di Monza in data 13.3.2009, acquisita su produzione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. all'udienza del 15.1.2016).

Al di là del fatto che, all'esito di quella vicenda processuale, l'imputato fosse stato assolto ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. dal delitto di sequestro di persona, e della circostanza che, in quell'occasione, le condotte delittuose si fossero protratte per un periodo di tempo più contenuto, le analogie tra le due fattispecie sono a dir poco impressionanti.
È oltremodo significativo, in particolare, che "*l'escalation di condotte violente e prevaricanti ai danni della convivente, culminate, infine, nella violenza sessuale*" fosse stata resa possibile dal *progressivo isolamento esterno della giovane* da parte del VERDI, il quale "ben più grande di età di ROMANOV Anastasia, non solo *aveva posto la giovane nella condizione di dipendere totalmente da sé, privandola dei documenti e distruggendole i propri telefoni cellulari*, ma aveva creato nella medesima il sogno di una vita felice comportante il *matrimonio* ed una serena convivenza nella campagna toscana, ove i due giovani avrebbero dovuto trasferirsi" (cfr. la sentenza del Tribunale di Monza in

data 13.3.2009, acquisita su produzione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. all'udienza del 15.1.2016).
Non a caso, il Pubblico Ministero ha dato l'abbrivio alla sua requisitoria leggendo, senza rivelarne la fonte, un lungo passaggio della predetta sentenza che si attagliava perfettamente anche al caso di specie.

8. Le intercettazioni ambientali in carcere

L'esperienza carceraria che aveva fatto seguito alla vicenda ora riportata assume un peso centrale nelle conversazioni tra l'imputato, la madre e la sorella che sono state oggetto di intercettazione ambientale (cfr. le trascrizioni delle conversazioni ambientali in carcere a cura del perito trascrittore dott.ssa Serena TOSIN acquisite su produzione del Pubblico Ministero all'udienza dell'8.4.2016).

Va in primo luogo evidenziato che – probabilmente anche alla luce del precedente giudiziario – Giuseppe VERDI era perfettamente consapevole che i colloqui con i familiari potessero essere intercettati: le sue frasi sembrano essere pronunciate a beneficio degli inquirenti, e si inquadrano perfettamente nell'ambito della strategia difensiva dallo stesso posta in essere.
Non altrettanto è a dirsi per la sorella e, soprattutto, per la madre dell'imputato, che si sono lasciate andare a considerazioni ben diverse da quelle espresse nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali.
Basti in questa sede rilevare che, nel corso del suo dialogo con il figlio detenuto, Lucia LOMBARDI ha esplicitamente affermato di aver assistito ad alcuni episodi di violenza ai danni di Laura Beatrice ROSSI e, soprattutto, di averla vista piangere e di aver compreso che – al di là delle pantomime quotidiane cui era costretta per sopravvivere, e di cui pure dà atto – la stessa intendeva porre fine alla loro relazione (cfr. le trascrizioni delle conversazioni ambientali in carcere a cura del perito trascrittore dott.ssa Serena TOSIN acquisite su produzione del Pubblico Ministero all'udienza dell'8.4.2016).

Come si dirà più oltre, poi, in vari passaggi delle conversazioni è emerso il vero motivo per cui la donna ha richiesto l'intervento dei Carabinieri (salvo poi rifiutarsi di rendere sommarie informazioni dopo che il figlio era stato tratto in arresto): non per compassione nei confronti della ragazza, ma perché terrorizzata dagli atteggiamenti aggressivi che VERDI manifestava, sempre più spesso, anche nei suoi confronti.

Nel corso dei colloqui la LOMBARDI ha, inoltre, esplicitato ripetutamente di aver inteso in tal modo costringere il figlio a farsi curare dall'esaurimento nervoso maturato, a suo dire, all'esito della precedente carcerazione.
Dev'essere, a questo proposito evidenziato – sulla scorta di quanto rilevato anche dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni – come gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non abbiano fatto emergere alcun elemento per dubitare della piena capacità di intendere

e di volere dell'imputato al momento del fatto e nell'attualità. Neppure la difesa, del resto, ha mai adombrato la necessità di un accertamento in tal senso.

Come giustamente messo in luce dal rappresentante della Pubblica Accusa in sede di conclusioni, gli scatti d'ira e le manifestazioni di nervosismo di cui la madre e la sorella dell'imputato hanno riferito potrebbero essere, al più, indici di un disturbo di natura psicologica, ma non di problemi di carattere psichiatrico. VERDI ha, peraltro, sviluppato una strategia difensiva del tutto coerente e l'ha portata avanti con pervicacia nel corso del procedimento e del processo, sottoponendosi ad interrogatorio e ad esame e mettendo a disposizione del Pubblico Ministero prima e del Collegio poi un memoriale significativamente intitolato "PROVE", nel quale elenca minuziosamente una serie di episodi di vita quotidiana che lo hanno visto protagonista insieme alla persona offesa e tenta di confutare, punto per punto, le dichiarazioni rese da quest'ultima (cfr. il manoscritto proveniente dall'imputato Giuseppe VERDI intitolato "PROVE", acquisito su produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2016, nonché il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016, e le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame alla medesima udienza).

A ciò si aggiunga che l'imputato è costantemente monitorato dal personale sanitario dell'istituto penitenziario in cui si trova ristretto, e che nessuna patologia è stata, finora, diagnosticata in capo al medesimo: all'esito della visita psichiatrica e psicologica effettuata il 19.1.2016, ad esempio, la dott.ssa Veronica FRANZESE e il dott. Michael ZORZI affermano che "il paziente accede al colloquio manifestandosi vigile, lucido ed orientato nei parametri fondamentali" (cfr. la relazione a firma dei dott. Veronica FRANZESE ed Michael ZORZI all'esito della visita psichiatrica e psicologica del 19.1.2016).

Tornando alle intercettazioni, vale la pena di evidenziare come nel corso dei colloqui VERDI abbia professato autentica indignazione per il comportamento dell'anziana madre e a più riprese manifestato tutto il suo rancore nei suoi confronti, arrivando persino a minacciarla di morte in maniera esplicita.
Eloquente, a questo proposito, il passaggio di pag. 57:

GIUSEPPE - Guarda che io esco dal carcere poi, mamma, eh.
MAMMA - Certo! Sì.
GIUSEPPE - Fai la brava mamma.
MAMMA - Ma io ti sto dicendo…
GIUSEPPE - Hai fatto un errore, non lo fare più.

MAMMA - Ti sto dicendo *(incomp., sovrapposizione di voci)*
GIUSEPPE - Chiudi qua il discorso perché io sono venuto qua calmo, lasciami calmo. A Contini lei… con Contini sai cosa… cosa dice? Si preoccupa di dire che non vuole che io esco di galera, che sto in galera, che devo andare… all'OPG, all'ospedale psichiatrico per farmi curare.

GIUDITTA - Son chiusi, non ci son neanche più!
GIUSEPPE - Sto parlando, Giuditta! Giuditta, ascoltami, cosa vorresti dire, che è una bugia? Me lo ha scritto nella lettera, ce l'ho qua vuoi che te la faccio vedere? E poi cosa faccio dopo che te la faccio vedere? Facciamo la guerra?
MAMMA - T'ho detto di farti curare, di non preoccuparti.

GIUSEPPE - Giuditta, lei parla con gli avvocati…. Contini sai cosa m'ha detto? "Io non vengo solo… Giuseppe, non ti difendo non solamente perché… questo è un processo costoso, è un processo dove tu hai ragione, hai quattro milioni di prove, foto, testimoni e filmati; il Giudice stesso scrive: "Da ritenersi nella convalida dell'arresto, il tipo di sequestro… e come mai non c'è nessuna lesione riportata", e tante altre cose che io capisco e voi no perché non siete…

GIUDITTA - Menomale!
GIUSEPPE - …voi no perché non siete intelligenti.
GIUDITTA - Menomale!

GIUSEPPE - E poi ha detto Contini: "E perché tua mamma con me non collabora; tua mamma non parla con me, tua mamma dice solamente cose brutte, tua mamma ti vuole lasciare in galera… Tua mamma l'unica cosa che mi dice: voglio che mio figlio si curi e… e lo manda… eh… dallo *psichiatrico (sic)*". Allora mamma, ascoltami, primo, mamma, io ho un esaurimento nervoso, e se tu vuoi veramente che mi curo, mamma, tu mi mandi da un neurologo e mi fai curare.

Si tratta di affermazioni estremamente significative, per le ragioni che verranno evidenziate più oltre.

9. Le dichiarazioni dell'imputato

Come si è detto, tanto nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al Pubblico Ministero il 5.6.2016 – il cui verbale è stato acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016 – quanto durante l'esame dibattimentale, reso alla medesima udienza, l'imputato ha fermamente respinto le accuse mosse dalla persona offesa.
Conviene prendere le mosse dall'interrogatorio del 5.6.2016.
In quella sede, l'imputato ha anzitutto riferito di aver contattato Laura su Internet per assumerla come testimonial per alcuni prodotti da esportare in Russia, che lei si era mostrata subito disponibile, e che la sera del suo arrivo in Italia era stata lei ad insistere per andare a dormire a casa sua.
Quando però lui aveva commentato che le foto che le aveva scattato al *The Beach* erano insoddisfacenti – perché la ragazza "aveva alzato un po' il gomito" ed era venuta con gli occhi spenti – quest'ultima aveva cambiato improvvisamente atteggiamento diventando seduttiva nei suoi confronti.
Il primo rapporto sessuale tra loro era avvenuto a distanza di tre o quattro giorni, e dopo una decina di giorni la relazione aveva cominciato ad avere per lui significato anche sul piano sentimentale, da quando la ragazza – in ginocchio sul letto – gli aveva chiesto di

sostenerla psicologicamente perché voleva lasciarsi alle spalle il "suo passato di droga, alcool e prostituzione".
A suo avviso, inoltre, Laura – che, priva di un reale supporto affettivo da parte della madre e attorniata da pochi amici d'infanzia, "non aveva un grande modo attorno a sé" (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016 e la deposizione dell'imputato in sede di esame all'udienza del 13.5.2016) – era anche *disturbata mentalmente*, tanto che gli aveva confessato di aver tentato il suicidio tre volte quando ancora si trovava in Svezia.

Seguendo il racconto dell'imputato, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa non corrispondeva alla realtà, poiché "in casa si rideva e si scherzava", Laura "aveva libero accesso al telefono di casa, nonché a diverse altre schede telefoniche", ed entrambi, essendo una coppia, "gestivano insieme" il suo cellulare, da quando quello di Laura si era rotto, "non perché io l'[avessi] distrutto ma per ragioni tecniche".
La ragazza, inoltre, "capiva e parlava l'italiano meglio di quanto volesse far credere", "scriveva spesso in svedese e in polacco ai genitori" – con i quali si sentiva quasi tutti i giorni – e non era mai partita per la Svezia, nonostante lui le avesse comprato due o tre volte il biglietto aereo, perché voleva stare con lui.
Calatosi nella parte di primo e più strenuo difensore di se stesso, Giuseppe VERDI ha enumerato gli svariati ordini di ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa non possono essere ritenute attendibili, e più precisamente:

- perché lui e la giovane avevano più volte invitato i suoi genitori ad andare a trovarli a Cinisello Balsamo, e lui si era persino offerto di pagare loro il volo;
- perché intendevano di sposarsi a breve, e Laura aveva smesso di prendere la pillola per poter restare incinta;
- perché la ragazza manifestava in tutti i modi l'amore che provava per lui (ad esempio riempendolo di bigliettini d'amore scritti in inglese, scrivendogli "ti amo" sul vetro del box doccia, chiedendogli di giocare con lei a fare il gatto prima di dormire, e continuando a baciarlo, a anche in pubblico);
- perché le numerose fotografie scattate nel corso dei sei mesi di permanenza in Italia "danno conto di una Laura serena e contenta";
- perché, se avesse voluto, la ragazza avrebbe avuto plurime occasioni per scappare o per chiedere aiuto (e, più nel dettaglio, il giorno in cui erano usciti in bici e lui era entrato in un negozio; quando lei era uscita dalla casa di Montemezzo per raccogliere la legna; quando lui era negli uffici della Polizia Locale e lei era rimasta in macchina con la madre e la sorella; quando lui era in ospedale e lei era rimasta a casa con sua madre);
- perché uscivano insieme quasi tutti i giorni a passeggiare o a fare compere;
- perché, oltre a sua madre, a sua sorella e a suo cognato, sono numerose le persone che li hanno visti insieme e che pure non hanno mai notato segni sul corpo della giovane;
- perché, quando aveva accompagnato Laura per una visita ginecologica, la dott.ssa Nadia RIGOLETTO non aveva riscontrato nulla di anomalo, e anche il giorno del suo arresto né i Carabinieri né i medici del pronto soccorso

dell'Ospedale "Bassini" avevano notato ematomi o ecchimosi (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016, nonché il manoscritto proveniente dall'imputato Giuseppe VERDI intitolato "PROVE", acquisito su produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2016).

Anche nel corso dell'esame dibattimentale l'imputato non ha negato che le discussioni con Laura fossero frequenti, ma al tempo stesso le ha inquadrate come "normali liti tra fidanzati che finivano subito dopo", durante le quali la ragazza – che aveva un carattere forte e prevaricatore – l'aveva colpito con schiaffi e spintoni, ed era capitato che anche lui, a volte, le desse "qualche spintone o qualche schiaffetto" (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016 e la deposizione dell'imputato in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).
Proprio perché stanca di queste liti, in cui spesso Laura urlava, e al tempo stesso "preoccupata di eventuali controlli dato che [la stessa] non era dichiarata come residente ed era clandestina", sua madre aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri all'esito del quale era stato tratto in arresto, come del resto era già avvenuto in passato (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016 e la deposizione dell'imputato in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).
VERDI ha inoltre spiegato che il nuovo taglio di capelli di Laura era stato fatto su richiesta di quest'ultima, che intendeva tornare al suo colore naturale. Dopo aver inizialmente pensato di accompagnarla dal parrucchiere, egli aveva deciso di provvedervi personalmente insieme alla madre sul terrazzo di casa, e nell'occasione le aveva anche tolto le *extensions*, di cui Laura voleva liberarsi per "chiudere con la sua vita precedente" (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016).
Quanto al motivo per cui capitava di frequente che lui e la persona offesa stessero svegli durante la notte, in sede di esame l'imputato ha spiegato esemplificativamente che una notte aveva preparato a Laura gli gnocchi allo zola e lei l'aveva ringraziato, e che episodi analoghi si erano verificati in altre occasioni (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).
Secondo il suo punto di vista, infine, il fatto che la giovane non uscisse mai da sola dall'appartamento dipendeva dal fatto che la stessa non parlava l'italiano e che aveva nei suoi confronti un atteggiamento a dir poco possessivo, dato che voleva stare sempre con lui e non lo lasciava solo neppure in bagno, causandogli difficoltà ad espletare i bisogni fisiologici (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).

Non può non mettersi adeguatamente il luce, poi, il fatto che l'imputato non abbia perso occasione per gettare ombre sulla persona offesa, descritta come frequentemente ubriaca – al punto da perdere il volo da Napoli e arrivare in ritardo all'appuntamento all'aeroporto di Malpensa o da apparire come poco professionale agli occhi del fotografo

Giacomo PUCCINI (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016) –, avvezza a fare sceneggiate (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016), dedita ad incontri di carattere prostitutivo, anche con più uomini contemporaneamente, e così pure all'attività di adescamento di ragazze da avviare alla prostituzione (cfr. cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016), e, soprattutto, animata da perversioni sessuali e sadomasochistiche che mettevano a repentaglio il loro rapporto, dal momento che lui, da persona romantica qual era, si rifiutava di chiamarla "schiava" o di inserire ortaggi o altri oggetti dentro la sua vagina come lei avrebbe preteso che facesse (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016).
In particolare, VERDI ha dichiarato di aver trovato su Internet dei filmati pornografici che la vedevano protagonista, e che Laura aveva accettato di rimuovere il suo profilo Facebook solo perché temeva di essere indagata per induzione alla prostituzione (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).
Quanto alla natura ambivalente del loro legame, l'imputato ha inoltre spiegato che, da un lato, teneva a lei, al punto da progettare di sposarla, ma dall'altro era succube e stanco, e avrebbe quindi voluto terminare quella relazione. La mattina dell'arresto, ad esempio, Laura lo aveva portato in cantina alle 05.30 per stampare i documenti svedesi che servivano per organizzare il matrimonio, ma lui li aveva stracciati e gettati via (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).

L'uomo ha poi dichiarato che, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, ancora, era fuggito ai piani superiori perché non voleva che venisse fuori il suo precedente specifico, di cui Laura nulla sapeva e che non aveva intenzione di rivelarle neppure se si fossero sposati (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).
Al contrario di quanto riferito dai militari, comunque, quel giorno la ragazza *non* era visibilmente terrorizzata, al punto che, quando si erano separati, lo aveva addirittura salutato con un bacio (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).
Anche le dichiarazioni che sua madre avrebbe reso agli operanti e che sono state verbalizzate, a suo avviso, non risponderebbero a verità: i Carabinieri avrebbero detto e scritto il falso perché hanno un pregiudizio nei suoi confronti per via della sua precedente condanna, e, per lo stesso motivo, avrebbero fatto sparire il libretto sanitario di Laura cui ha fatto riferimento la dott.ssa RIGOLETTO nel corso della sua deposizione, la sua agenda del 2015 e quella del 2014, di cui sono state acquisite solo 20 pagine (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).

10. Le dichiarazioni dei vicini di casa, dei familiari e dei conoscenti dell'imputato

Secondo l'impostazione difensiva (seguita, in prima battuta, dallo stesso VERDI), la versione dei fatti dell'imputato troverebbe conferma nelle dichiarazioni "neutre" rese in fase di indagine dai *vicini di casa*, che hanno negato di aver sentito urla o notato qualcosa di strano e che si sono detti stupiti dell'arresto dello stesso VERDI (cfr. i verbali di s.i.t. rese da Roberto BENEDETTI in data 17.6.2015, da Monica CARTA il 20.6.2015, da Elisa BOSCOLO in data 18.6.2015, da Francesca DE PAOLI in data 20.6.2015, da Luca TOMBOLI in data 20.6.2015 e da Ludovica SANDRINI il 21.6.2015, tutti acquisiti con il consenso delle parti anche ai fini di prova all'udienza del 15.1.2016).

Non potrebbe, poi, prescindersi dalle dichiarazioni della sorella e della madre dell'imputato, ad avviso delle quali la relazione tra quest'ultimo e Laura appariva serena ed appagante e hanno esemplificativamente raccontato vari episodi di vita quotidiana che li avevano visti protagonisti, quali le vacanze in montagna a Montemezzo, i pomeriggi di *shopping* al centro commerciale, le cene in famiglia, le gite in bicicletta o al parco, la partecipazione alla messa in suffragio del padre di VERDI, morto qualche anno prima (cfr. la deposizione di Giuditta VERDI all'udienza del 15.4.2016 e quella di Lucia LOMBARDI all'udienza dell'8.4.2016).

Ancor più significative sarebbero poi, ad avviso della difesa, le dichiarazioni di alcuni soggetti esterni al nucleo familiare dell'imputato, che si andranno ora a ripercorrere in maniera sintetica.
Il teste Beniamino VESCOVI – che, nel 2014, lavorava come PR per alcune discoteche - ha dichiarato che alla fine di settembre dello stesso anno, insieme a un amico, era andato a prendere VERDI e la ragazza (n.d.r., Laura) e aveva trascorso insieme a loro una serata nella discoteca milanese *Globe*. La giovane – che aveva già conosciuto al *The Beach* (n.d.r. la sera del suo arrivo in Lombardia) – era appariscente e vestiva scollata, e lui non aveva notato nulla di particolare (cfr. la deposizione testimoniale di Beniamino VESCOVI all'udienza del 13.5.2016).
Il teste Carlo MILANESE – titolare di un bar a Cinisello Balsamo – ha riferito invece che, una sera, VERDI si era recato presso il suo bar in compagnia di una ragazza straniera e vi si era trattenuto un'oretta, durante la quale avevano scambiato qualche frase in inglese scolastico e l'uomo gli aveva riferito che erano in procinto di sposarsi. Ha escluso che la donna avesse segni di violenza sul volto (cfr. la deposizione testimoniale di Carlo MILANESE all'udienza del 13.5.2016).
Il Comm. Rocco SASSI, sentito in sede di indagini difensive, ha dichiarato che, nel marzo 2015, VERDI era stato convocato presso il Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo per la notifica di un provvedimento di sospensione della patente di guida, e si era presentato da solo. Dopo circa mezzora, tuttavia, era tornato in compagnia di una donna dai capelli cortissimi, di colore castano chiaro, che gli aveva presentato come sua moglie, per portargli come omaggio una bottiglia di vino. Il Comm. SASSI ha affermato di non ricordare se, quando le aveva dato la mano, la ragazza gli avesse detto "piacere" (aggiungendo "in ogni caso quella sarebbe stata l'unica parola che [gli] avrebbe rivolto") e ha riferito che, per come aveva avuto modo di vedere, la stessa non sembrava truccata, "non presentava alcun segno evidente di lesioni o percosse", non aveva lasciato intendere

nessun disagio o emozione e gli era sembrata calmissima (cfr. le dichiarazioni rese al difensore ai sensi degli artt. 391 bis e ter c.p.p. dal Comm. Rocco SASSI in data 10.9.2015, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 15.1.2016).
La teste Renata DE ANTONI – commessa al Centro TIM di Cinisello Balsamo – ha ricordato che VERDI si recava presso l'esercizio commerciale in cui lavorava circa una volta al mese per ricaricare il telefono e una chiavetta Internet, e che nell'ultimo periodo ci era andato in compagnia di una ragazza, e ha affermato di non aver notato segni sul corpo di quest'ultima, né che fosse terrorizzata (cfr. la deposizione testimoniale di Renata DE ANTONI all'udienza del 13.5.2016).
Paola TRIESTINI, titolare dell'agenzia di viaggi FLY GS, ha dichiarato per iscritto di che tra l'ottobre e il novembre del 2014 VERDI si era presentato con la ROSSI presso la sede della suddetta agenzia "per delle informazioni riguardo la possibilità di un cambio data per un biglietto aereo precedentemente acquistato dalla sig.ra ROSSI, ovvero per un eventuale acquisto di un nuovo biglietto", e che entrambi apparivano tranquilli (cfr. la dichiarazione scritta resa da Paola TRIESTINI il 14.1.2016, acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 15.1.2016).
La teste Flavia TRENTINI – che aveva conosciuto VERDI in enoteca qualche mese prima dei fatti di causa – ha affermato di aver visto l'uomo in compagnia della ragazza in alcune occasioni conviviali e di avere talvolta incontrato i due al supermercato o sotto casa. La teste ha riferito di non saper dire se Laura – che aveva conosciuto con i capelli lunghi e biondi e aveva poi visto con i capelli corti, e che vestiva in genere con una tuta, un cappellino e una giacchetta – fosse spaventata: stava molto sulle sue, ma non aveva mai manifestato segni evidenti di terrore.
Flavia TRENTINI ha dichiarato che sia la giovane sia VERDI dicevano che si sarebbero sposati a breve, precisando però di non aver mai conversato con lei perché non conosce l'inglese e aggiungendo che, in un'occasione, il suo compagno aveva scambiato qualche parola in inglese con la ragazza (cfr. la deposizione testimoniale di Flavia TRENTINI all'udienza del 13.5.2016 e i messaggi inviati tramite *WhatsApp* dall'imputato alla stessa TRENTINI nel novembre 2012, di cui al doc. 9 delle produzioni della difesa all'udienza del 15.1.2016).
Il teste Gioacchino ROSSINI – artigiano pellettiere in Cinisello Balsamo – ha riferito invece che, tra febbraio e marzo del 2015, VERDI e Laura si erano recati presso il suo laboratorio una decina di volte, allo scopo di disegnare borsette da donna e rivestimenti in pelle per i PC da commercializzare, e che, durante il tempo che avevano trascorso insieme a lui, non aveva notato che la ragazza fosse spaventata o imbarazzata, né aveva visto segni sulle sue mani o sul suo viso (a dispetto del fatto che la stessa non avesse un filo di trucco). Al contrario, lo stesso ha ricordato come i due avessero atteggiamenti affettuosi, al punto che, di tanto intanto, doveva richiamarli perché non si scambiassero troppe effusioni (cfr. la deposizione di Gioacchino ROSSINI all'udienza del 13.5.2016 e il verbale di s.i.t. rese da quest'ultimo il 26.3.2016, acquisite con il consenso delle parti alla medesima udienza).
Va peraltro evidenziato che, quando era stato sentito a sommarie informazioni il 26.3.2015, ROSSINI non aveva potuto fare a meno di commentare che la ragazza con la quale VERDI si accompagnava era "molto diversa nell'aspetto rispetto alle foto da

modella" che questi gli aveva mostrato, dal momento che la vedeva "abbastanza ingrassata" e che aveva i capelli corti, verosimilmente una parrucca (cfr. il verbale di s.i.t. rese da Gioacchino ROSSINI il 26.3.2016, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016, le fotografie di cui ai doc. 5, 6 e 7 delle produzioni della difesa dell'imputato all'udienza del 29.4.2016 e quelle scattate nel laboratorio dello stesso ROSSINI, parimenti prodotte dalla difesa dell'imputato alla medesima udienza).

Non può non mettersi in luce fin d'ora come – tralasciando per il momento le posizioni della madre e della sorella dell'imputato, di cui si dirà più oltre – si tratti di persone che hanno avuto solo fugaci contatti con Laura, e che non le hanno rivolto più di qualche parola di circostanza, anche in ragione delle difficoltà linguistiche.
Tra i testi a difesa non figurano amici che hanno frequentato la coppia stabilmente e che hanno instaurato una relazione con lei, ma soltanto *conoscenti* di VERDI, che all'esito del dibattimento è emerso come una persona a tal punto sola e bisognosa di instaurare relazioni con gli altri da "importunare", per così dire, gli esercenti di bar e negozi e addirittura il Commissario della Polizia Locale per poter scambiare con loro qualche parola.
È estremamente significativo, a questo proposito, che nel corso dell'interrogatorio reso il 5.6.2015 dinanzi al Pubblico Ministero VERDI abbia dichiarato: "quella sera erano venuti a prenderci *due miei amici, i cui nomi mi riservo di comunicare in un secondo momento* dovendo recuperarli via internet" (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016).

Come si dirà più oltre, in ogni caso, nessuna delle predette testimonianze è apparsa idonea a superare l'impostazione accusatoria, per la duplice ragione che, da un lato, nessuno di coloro che sono stati escussi in dibattimento o sentiti a sommarie informazioni o in sede di indagini difensive ha potuto dichiarare di aver visto Laura fuori casa *da sola* (neppure per un caffé), e che, dall'altro, l'*apparenza di normalità* che traspariva all'esterno non era che il frutto delle continue vessazioni fisiche e psicologiche poste in essere da VERDI ai danni della ragazza, *costretta, per sopravvivere, a recitare un ruolo*.
Complici la barriera linguistica e il comportamento accentratore di VERDI, d'altra parte, nessuno era mai andato al di là di quell'impressione superficiale, preoccupandosi di capire cosa si nascondesse dietro lo sguardo spento e il sorriso di circostanza della ragazza.

11. Le valutazioni sull'attendibilità della persona offesa e sulla credibilità del suo racconto

Come correttamente ricordato da uno dei difensori dell'imputato in sede di conclusioni, le SS.UU. della Cassazione, in occasione della sentenza n. 41461 del 2012, hanno affermato l'importante principio di diritto secondo cui: "*Le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale*

responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)".
Diversamente da quanto sostenuto dal predetto difensore, nondimeno, il Collegio ritiene che, anche all'esito di tale severo scrutinio, le dichiarazioni rese da Laura Beatrice ROSSI debbano ritenersi pienamente attendibili, per le ragioni che si andranno ora ad esporre.

Occorre in primo luogo mettere in luce gli *atteggiamenti non verbali* tenuti dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2016.
Come risulta dal verbale redatto da fonoregistrazione, la stessa non faceva che piangere e tremare, aveva chiesto che il suo difensore stesse accanto a lei e che le guardie penitenziarie restassero in aula per garantirle maggiore sicurezza (cfr. il verbale redatto da fonoregistrazione dell'udienza del 13.5.2015).
Quando VERDI – presente dietro il paravento – aveva domandato di poter andare in bagno, Laura aveva iniziato ad urlare: "No, no, no!", e il G.I.P. aveva dovuto tranquillizzarla dicendole che c'era la polizia penitenziaria.
Durante il racconto, inoltre, Laura si era "rattrappita" sempre più sulla sedia. Mentre parlava del primo rapporto orale aveva pianto ininterrottamente, e, rievocando l'intervento dei Carabinieri del 21 marzo, aveva messo le mani tra i capelli e aveva pianto (cfr. il verbale redatto da fonoregistrazione dell'udienza del 13.5.2015, in particolare a p. 69).
Ancora, quando l'interprete si era allontanato per esigenze fisiologiche e il suo avvocato aveva chiesto di poter fare altrettanto, Laura non lo aveva lasciato andare perché aveva paura, manifestando il suo terrore di rimanere sola; e al rientro dell'interprete si era abbandonata a un pianto incontrollabile.
Alle domande della difesa, infine, la stessa si era lasciata andare ad una vera e propria scena di disperazione (cfr. il verbale redatto da fonoregistrazione dell'udienza del 13.5.2015, in particolare a p. 117).

Contrariamente a quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame, il Tribunale non ritiene che tale comportamento possa in alcun modo essere inquadrato come una "sceneggiata" (ciò che sarebbe, peraltro, del tutto distonico rispetto al *background* culturale della persona offesa, nata in Polonia e cresciuta in Svezia).
L'*atteggiamento composto* che la giovane ha tenuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, cui ha con fatica assistito per buona parte, e il *tono asciutto e lineare del* suo *memoriale* sono ulteriori indici del fatto che, *lungi dal recitare una parte* – con doti attoriali che, come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, dovrebbero ritenersi prodigiose, essendo ella riuscita a persuadere della veridicità del suo racconto non solo gli amici e i familiari, ma anche soggetti assai più qualificati –, *la stessa non ha fatto altro che ripercorrere*, per esigenze di giustizia, *un'esperienza traumatica che ha realmente vissuto.*

Le prove documentali acquisite nel corso dell'istruttoria – prime fra tutte, le fotografie e i file audio degli "interrogatori" – dimostrano, peraltro, che, quando era costretta a fingere di amare VERDI, di volerlo sposare e di non voler più fare ritorno in Svezia, Laura non riusciva ad essere convincente, pur sapendo che quello era l'unico modo per sopravvivere: difficile dipingerla, allora, come una teatrante, in grado di ingannare per mesi chi le stava vicino, i sanitari che la avevano in cura e quindi gli inquirenti e il G.I.P.

Non può non rilevarsi, poi, a dimostrazione della sua totale buona fede, come Laura abbia operato attenti distinguo tra le condotte poste in essere da VERDI *contro la sua volontà* e quelle alle quali, invece, ella aveva *acconsentito* (come il primo rapporto sessuale per via anale o la rimozione del proprio profilo Facebook), e non abbia esitato ad ammettere circostanze forse non lusinghiere come quella di aver fatto, in passato, uso di alcool e droghe, seppur senza eccessi.

È estremamente significativo, poi, che la ragazza *non abbia minimamente mutato il proprio racconto, neppure quando si è resa conto che i suoi genitori* – forse proprio perché gravati da un forte senso di colpa – *faticavano ad accettare l'idea che ella avesse potuto tener loro nascoste le sue reali condizioni di vita per un così lungo periodo di tempo* e che si fosse realmente trovata nell'impossibilità materiale di fuggire o di chiedere aiuto.

La *totale incapienza dell'imputato* – che, nonostante abbia millantato la titolarità di conti esteri (cfr. la deposizione dell'imputato in sede di esame all'udienza del 13.5.2016) e sia apparso come un uomo dalla spiccata prodigalità, è *del tutto privo di redditi e di concrete prospettive di lavoro*, al punto da vivere ancora insieme all'anziana madre e da aver abitato, all'epoca della relazione con la ROMANOV, all'interno di un garage – mette, poi, in secondo piano qualunque possibile interesse di tipo economico che avrebbe potuto indurre la persona offesa a mentire, orchestrando una gigantesca calunnia ai suoi danni.

Non può tuttavia tacersi come uno dei difensori dell'imputato abbia posto l'accento sulle discrepanze tra quanto dichiarato da Laura Beatrice ROSSI in sede di querela e quanto invece dalla stessa affermato nel corso dell'incidente probatorio e durante l'esame dibattimentale, in particolare con riferimento all'esatta individuazione del momento a partire dal quale la sua relazione con VERDI si era trasformata in ciò che ha descritto.
È appena il caso di rilevare, a questo proposito, che la querela *non* è stata acquisita ai fini di prova, e che né durante l'incidente probatorio né in dibattimento sono state fatte specifiche contestazioni sul punto.
Anche a voler entrare nel merito, comunque, non può non evidenziarsi come al momento della querela, ove ha dichiarato che la situazione era precipitata dopo circa quindici giorni dal suo arrivo in Italia, la persona offesa – che aveva alle spalle sei mesi di segregazione fatti di giorni e di notti tutti uguali, e aveva perso qualunque contatto con il mondo esterno – aveva evidenti difficoltà a collocare i fatti nel tempo, tanto la sua percezione era stata alterata dalla lunga prigionia.

Ciò emerge bene dalla lettura integrale del verbale da fonoregistrazione dell'incidente probatorio: in un primo momento, Laura afferma che la prima aggressione si è verificata dopo 3 o 4 giorni, poi si confonde e parla invece di 2 o 3 mesi (cfr. il verbale redatto da fonoregistrazione dell'udienza del 13.5.2015).
L'SMS inviato all'amico Martin PRINCE di cui si è detto in precedenza, comunque, conferma quanto la ragazza ha inizialmente dichiarato e poi ha ribadito nella deposizione dibattimentale, sicché nessun dubbio può sorgere in proposito.
A ciò si aggiunga che la lettura delle trascrizioni dell'udienza del 13.5.2016, nella quale si è tenuto l'incidente probatorio, lascia trasparire il disagio della persona offesa nell'esprimere concetti complessi in una lingua diversa dalla propria: sono frequenti le richieste di chiarimenti e precisazioni rivolte dal giudice all'interprete di lingua inglese che la assisteva, che a sua volta trovava difficoltà a rendere bene in italiano il senso di alcune affermazioni della giovane.
Tanto in relazione a questa quanto in relazione alle altre lievi discrepanze messe in rilievo da uno dei membri del collegio difensivo[20], non può che evidenziarsi, in conclusione, come non emerga dagli atti alcuna (significativa) contraddizione fra le dichiarazioni rese nel tempo dalla persona offesa, escussa nel contraddittorio delle parti: le leggere discrasie denunciate nelle diverse ricostruzioni dei fatti – incapaci, come tali, di incidere sulla prova della loro effettiva sussistenza – anziché minarne la credibilità, come sostenuto dalla difesa, ad avviso del Collegio ne incrementano, anzi, il grado di attendibilità, in quanto dimostrano che la stessa, lungi dall'aver "ripetuto una lezione imparata a memoria", ha dovuto ripercorrere in momenti differenti fatti occorsi in passato, con l'effetto di subire le inevitabili indecisioni connaturate ad ogni rievocazione di un ricordo[21].

12. I riscontri esterni alla ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa

Se, dunque, le dichiarazioni accusatorie rese da Laura Beatrice ROSSI possono ritenersi a tal punto logiche, coerenti e attendibili da apparire idonee a fondare, di per sé sole, la pronuncia di una sentenza di condanna, va ad ogni modo evidenziato come – contrariamente a quanto rappresentato dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni – l'istruttoria dibattimentale abbia comunque consentito di acquisire copiosi elementi di prova a riscontro delle medesime.

Conviene prendere le mosse dalle prove documentali, e in primo luogo dai *referti medici* di cui già si è detto in precedenza.

---

20 Secondo il quale Laura si sarebbe contraddetta sulla frequenza dei suoi contatti telefonici con i genitori e sul fatto che gli stessi utilizzassero Facebook per parlare con lei.

21 Lo stesso è a dirsi per le deposizioni testimoniali dei genitori di Laura, che ad avviso della difesa si sono mostrate lacunose e contraddittorie in relazione alle modalità e alla frequenza delle comunicazioni a distanza avute con la giovane durante il suo soggiorno in Italia e alle ragioni per cui non erano andati a trovarla.

Ad avviso del Collegio, gli stessi si mostrano particolarmente significativi non solo per i rilievi di carattere più propriamente medico e per la descrizione delle condizioni generali in cui versava Laura Beatrice ROSSI, ma anche perché alcuni di essi – nella parte relativa all'anamnesi – riportano in maniera sintetica ma efficace il racconto reso ai sanitari dalla persona offesa in merito all'esperienza traumatica vissuta in Italia.
Tali dichiarazioni – del tutto in linea con quelle rese in incidente probatorio e in dibattimento e con quelle riportate nel "memoriale" – appaiono estremamente significative perché rese *al di fuori del procedimento penale* e a soggetti *del tutto estranei* a quest'ultimo, *in un momento in cui l'unica preoccupazione della persona offesa era quella di ricevere assistenza e cure*.
A questo proposito, le annotazioni dei sanitari svedesi che hanno offerto sostegno psicologico al nucleo familiare della persona offesa, accompagnandolo in un percorso di chiarimento e riavvicinamento reciproci, costituiscono un importantissimo elemento di riscontro alla veridicità del racconto della giovane, che ha mantenuto ferma nel corso del tempo la propria versione dei fatti *anche a fronte dell'incredulità e della reazione poco adeguata tenuta dalla madre e dal patrigno*, e che – come confermato anche dalla teste Carol PRINCE – *tuttora fatica a superare la delusione e il risentimento provati nei loro confronti* per non aver saputo comprendere come stessero realmente le cose e non essere quindi intervenuti (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016, la deposizione di Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016 e quella di Carol PRINCE all'udienza del 15.4.2016).

Venendo ai profili più strettamente tecnici, dalla lettura dei *referti dell'ospedale svedese di Helsingborg* – dove Laura è stata ricoverata circa tre settimane – è dato evincere la presenza di numerose, per quanto piccole, cicatrici sul corpo della giovane (e più precisamente sulle braccia, sulle mani, sulla cassa toracica, sulla schiena, sul collo, sull'addome, sul seno, sui glutei, sulle gambe, sui piedi e sul monte di Venere) oltre che un inspessimento sul labbro superiore, una forte conformazione cartilaginea all'orecchio sinistro, un versamento al di sopra del periostio e *un livido sulla coscia destra* (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Con riferimento al livido, in particolare, non può non evidenziarsi che la scrupolosa visita all'esito della quale gli stessi sono stati riscontrati – durata, come si è detto, oltre tre ore – sia stata effettuata il 1° aprile 2015, e dunque a soli dieci giorni dalla sua liberazione: contrariamente a quanto sostenuto da uno dei difensori dell'imputato, dunque, ben può essere, dunque, che l'ematoma fosse riferibile alle percosse delle quali la persona offesa era stata vittima (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016, in particolare a pag. 5).

Sempre restando alle prove documentali, di estrema importanza sono i *file audio* registrati da VERDI il 5.12.2014 ed estrapolati dal suo cellulare, che forniscono uno spaccato autentico della relazione tra la persona offesa e l'imputato, dando prova tangibile della condizione di totale sottomissione e dello stato di sfinimento in cui versava la prima. Sulla scorta di quanto evidenziato da Laura in sede di esame, occorre peraltro rilevare che gli interrogatori cui veniva periodicamente sottoposta erano *assai più violenti di quelli oggetto delle registrazioni*, non a caso considerati da VERDI alla stregua di "prove a discarico" (cfr. la deposizione testimoniale di Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016).

Il *materiale cartaceo rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato* e le *chat estrapolate dai suoi dispositivi elettronici* costituiscono un ulteriore elemento di riscontro, contribuendo a tratteggiare la figura dell'imputato come quella di un *millantatore di conoscenze nel campo della moda* che, adescate in rete ragazze con velleità di sfondare nel mondo dello spettacolo, cerca di instaurare con loro una relazione *sentimentale* (con gli esiti che conosciamo).
Al di là della questione dell'autenticità del contratto della TechologyInc[22] che l'imputato allegava alle sue e-mail per ammantare di credibilità le proposte di lavoro avanzate alle sue interlocutrici, l'istruttoria dibattimentale ha infatti consentito di acclarare che quest'ultimo *non svolgesse alcuna seria attività lavorativa* e si limitasse a portare avanti *progetti piuttosto vaghi di commercializzazione di prodotti italiani all'estero*.
Significative, in proposito, le dichiarazioni rese da Giacomo PUCCINI, fotografo amatoriale all'interno della discoteca *The Beach*, il quale ha ricordato che nel mese di settembre o di ottobre del 2014, durante una serata all'interno della suddetta discoteca, era stato avvicinato da VERDI, che gli aveva in quell'occasione riferito di chiamarsi Giuseppe VANHOUTEN e di essere titolare o dirigente di un'agenzia di moda americana denominata "Viper". L'uomo gli aveva annunciato che il sabato successivo avrebbe organizzato un evento in occasione dell'arrivo di una modella svedese, che poi avrebbe appreso essere Laura Beatrice ROSSI, che avrebbe dovuto essere la protagonista di un calendario con cui una ditta svizzera pubblicizzava i suoi prodotti in Russia, e gli aveva pertanto chiesto di scattare alcune fotografie con lo scopo di inserirle nel predetto calendario. Nei giorni seguenti, PUCCINI gli aveva inoltrato via e-mail le immagini scattate durante la serata "al gruppo del Sig. VERDI, che (…) festeggiava l'arrivo della modella con svariate bottiglie di alcoolici", chiedendogli contestualmente quando avrebbe dovuto effettuare il servizio fotografico per il calendario, ma VERDI restava molto vago e non gli forniva alcuna risposta utile. Nelle settimane successive, allora, lo aveva contattato su Facebook per chiedergli "che fine avesse fatto la sua proposta di lavoro e se esistesse veramente", ma si era limitato a riferirgli "di aver avuto problematiche familiari e di non poter adempiere a tale impegno" (cfr. il verbale di s.i.t.

22 Cfr. la e-mail a firma di Leandro VASSALLO della Tecnologi Inc in data 28.4.2016, acquisita su produzione della difesa di PC all'udienza del 29.4.2016, in cui si legge che la società non ha mai emesso quel tipo di documento, che sarebbe stato quindi contraffatto, manipolato o copiato.
Nella e-mail del 9.5.2016, acquisita all'udienza del 13.5.2016, VASSALLO dichiara invece che il contratto del 1.6.2014 è stato da lui firmato, mentre quello del 1.8.2014 no, e si tratta pertanto di un documento falsificato e contraffatto.

rese da Giacomo PUCCINI il 17.6.2015, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 15.4.2016).
Appare, dunque, evidente come VERDI si sia servito dell'opera di PUCCINI per rendere più credibile la propria messinscena agli occhi di Laura e fare, così, colpo su di lei.

Già si è detto, poi, delle numerose *fotografie* versate in atti dalle parti, che anche ad una visione superficiale appaiono indicative non solo dei profondi mutamenti fisici subiti dalla persona offesa, ma anche delle condizioni di prostrazione in cui la stessa versava durante il soggiorno italiano; condizioni di prostrazione delle quali si era evidentemente resa conto anche Lucia LOMBARDI, come dimostrano le dichiarazioni alla stessa rese, suo malgrado, durante i colloqui in carcere con il figlio, che sono state oggetto di *intercettazione ambientale*.

Anche i documenti di provenienza dell'imputato suffragano, paradossalmente, la versione dei fatti fornita dalla persona offesa. Nel suo manoscritto – come pure nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero e dell'esame dibattimentale – lo stesso ha infatti più volte accennato alle liti e ai problemi con Laura e al fatto che, proprio in ragione di essi, i Carabinieri erano intervenuti in due o tre occasioni, senza diffondersi sul punto (cfr. il manoscritto proveniente dall'imputato Giuseppe VERDI intitolato "PROVE", acquisito all'udienza del 15.4.2016, il verbale di interrogatorio reso il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016, e la deposizione dell'imputato in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).
Anche i frequenti riferimenti agli *acquisti di trucchi, "maglioncini lunghi" e sciarpe per Laura,* contenuti nel memoriale scritto di pugno dall'imputato, possono essere interpretati come un ulteriore riscontro del fatto che, dopo i pestaggi, la ragazza non poteva uscire *se non coprendo i segni sul volto con i cosmetici e indossando indumenti idonei ad occultare i lividi e le bruciature* (cfr. il manoscritto proveniente dall'imputato Giuseppe VERDI intitolato "PROVE", acquisito all'udienza del 15.4.2016).

Venendo alle prove orali, vanno anzitutto menzionate le *sofferte deposizioni testimoniali dei familiari e degli amici svedesi della persona offesa*, i quali hanno concordemente messo l'accento sulla *trasformazione in negativo* subita da quest'ultima durante il periodo di prigionia, al punto da non essere riusciti a riconoscerla al primo impatto, e hanno accompagnato le loro dichiarazioni con un tono della voce e un coinvolgimento emotivo che non possono lasciare dubbio alcuno sull'autenticità dei rispettivi racconti.
Tutti si sono detti *esterrefatti* rispetto alla brutalità delle violenze fisiche e psicologiche subite da Laura nel corso dei sei mesi trascorsi in Italia, ma al tempo stesso hanno affermato di credere senza riserve a quanto dalla stessa riferito, sia perché la considerano una persona attendibile sia perché – come ben ha detto l'ex fidanzato SCANDINAVO – *una storia così non si può inventare* (cfr. la deposizione testimoniale di Julius SCANDINAVO all'udienza del 15.4.2016).

Come già si è rilevato, inoltre, le dichiarazioni di Martin PRINCE e dello stesso Julius SCANDINAVO sono ulteriormente suffragate dagli SMS e dalle e-mail che gli stessi

hanno, rispettivamente, inviato a Laura e dalle risposte – più o meno autentiche – da questa ricevute (di cui ai docc. 4 e 5 delle produzioni della difesa di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

A questo proposito, non può non mettersi adeguatamente in luce come siano numerosi i riscontri a quanto dichiarato dalla persona offesa in ordine alla totale restrizione di comunicare a distanza con i propri familiari, amici e conoscenti e alle continue "intrusioni" dell'imputato nei suoi rapporti epistolari via e-mail[23].

All'udienza del 29.4.2016, Laura ha ad esempio chiarito che il testo della e-mail inviata il 25.11.2014 alle 01.26 a tale Lidia STEINER dal suo indirizzo di posta elettronica (di cui al doc. 5 delle produzioni della difesa dell'imputato all'udienza del 15.1.2016) – nella quale si fa riferimento a quel Terenzio PIZZI più volte menzionato dall'imputato in sede di esame – le era stato *integralmente dettato da VERDI*, e ha precisato che nessuna delle accuse che mosse allo stesso PIZZI rispondeva a verità (cfr. la deposizione della parte civile Laura Beatrice ROSSI all'udienza del 29.4.2016).

Se si legge con attenzione il testo della mail, d'altra parte, non è possibile non notare che esso contiene alcune espressioni ricorrenti nell'eloquio dell'imputato, che avvalorano la ricostruzione della persona offesa: "*Ha tentato di rovinare la mia vita. Voleva fare di me una prostituta. Ha sconvolto la mia personalità, mi ha cambiato e manipolato la mente con giochi sessuali perversi. (...) Ha rovinato la mia mente. È un manipolatore*" (cfr. la e-mail inviata il 25.11.2014 alle 01.26 a Lidia STEINER dall'indirizzo di posta elettronica della parte civile Laura Beatrice ROSSI, nella sua traduzione dal polacco, e la deposizione di quest'ultima all'udienza del 29.4.2016).

Per quanto ciò non sia stato espressamente oggetto di esame, appare inverosimile, poi, che Laura potesse inviare spontaneamente alla madre una e-mail in cui le diceva di non avere le mestruazioni da due mesi e di soffrire di problemi vaginali da quando ancora si trovava a Stoccolma, aggiungendo una frase del tipo "*perché non sono stata seria, in principio ho fatto sesso con tanti uomini senza preservativo*" (cfr. la e-mail inviata il 22.12.2014 alle 18.27 a Maria BIANCHI dall'indirizzo di posta elettronica della parte civile Laura Beatrice ROSSI, nella sua traduzione dal polacco).

Ancora, è del tutto impensabile che una ragazza svedese possa rivolgersi ad un funzionario del Comune di residenza con il tono insolente apparentemente usato da Laura in alcune delle e-mail con cui la stessa chiedeva informazioni riguardo alla celebrazione del matrimonio all'estero (cfr. le e-mail inviate da Laura Beatrice ROSSI al funzionario del Comune di XXXXX Martha TIMBRUS tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2015 di cui al doc. 3 delle produzioni della difesa dell'imputato, acquisite all'udienza del 15.1.2016, e in particolare quella del 2.3.2015, ove si legge: "Io so leggere, e tu? Non credo tu voglia prenderti le tue responsabilità, ma il tuo lavoro è quello di assumerti delle responsabilità. Sento che stai giocando con me").

23
Pag. 61: "*fisicamente scrivevo io, tutto doveva essere prima messo su Google Translate (...) veniva tutto prima tradotto, poi dovevo scrivere e poi veniva ancora controllato con Google Translate*")

Merita, poi, un cenno l'episodio della "strana" reazione di Laura all'arrivo del pacco con i vestiti che la madre le aveva inviato dalla Svezia, riportato da Maria BIANCHI nel corso della sua deposizione all'udienza del 29.4.2016.
Lo stesso si spiega, infatti, unicamente alla luce del processo di "spersonalizzazione" posto in essere da VERDI ai danni della ragazza, di cui quest'ultima ha riferito in sede di incidente di incidente probatorio e in dibattimento: come già si è ricordato, infatti, per imposizione dell'imputato – che interpretava l'attenzione all'estetica come indice di dubbia moralità, e ad avviso del quale, come ben messo in luce dalla difesa di Parte Civile, la vita libera che ella aveva condotto in Svezia altro non era che "prostituzione" – la giovane era stata costretta con la violenza a modificare radicalmente il proprio aspetto fisico – rinunciando, oltre che ai capelli lunghi, agli abiti femminili, al trucco e agli accessori, che rappresentavano il passato dal quale egli voleva allontanarla – e ad indossare invece i vestiti smessi di lui o, comunque, pantaloni, maglioni larghi e sciarpe (i quali, oltre a farle perdere gran parte del suo fascino, consentivano di occultare meglio i segni delle percosse sul corpo).

Al termine di questo lungo elenco degli elementi di prova che suffragano la versione dei fatti della persona offesa, può meglio apprezzarsi l'importanza del formidabile riscontro esterno costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di Monza cui più volte si è accennato, e che è stata acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. (cfr. in proposito Cass., sez. I, sent. n. 4704 del 08/01/2014, a tenore della quale «*Le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino*»).
Dalla stessa è dato evincere che, *anche in un'altra occasione*, l'imputato – "*dipintosi (...) come un affermato operatore nel campo della moda, possidente e facoltoso*" – aveva lentamente attirato nella propria rete *una giovane di bella presenza, con cui aveva instaurato una relazione sentimentale e quindi un rapporto di convivenza*. Dopo breve tempo, però, l'idillio che sarebbe dovuto culminare nel *matrimonio* aveva lasciato il posto ad un "*generale clima di coartazione psicologica e prevaricazione* (…) estrinsecatosi in condotte di frequenti minacce, ingiurie e episodi di percosse", poi culminato nel rapporto sessuale con modalità sodomizzanti, "porto dal VERDI come mero sfregio nei confronti della donna, paragonata ad una mera puttana da usare a proprio uso e consumo" che aveva poi spinto quest'ultima alla fuga (cfr. la sentenza del Tribunale di Monza in data 13.3.2009, acquisita su produzione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. all'udienza del 15.1.2016).
È del tutto inverosimile che due persone diverse, che nemmeno sapevano della reciproca esistenza e che mai erano venute in contatto tra loro, a distanza di anni abbiano raccontato fatti del tutto sovrapponibili (se non per la durata della prigionia, per la sistematicità e la brutalità delle vessazioni e per il grado di coartazione della libertà personale della persona offesa).
E ciò tanto più alla luce che del fatto che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale – e, in particolare, le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame – hanno confermato che

di quella vicenda, identica nelle sequenze a quella che qui ci occupa, Laura nulla sapeva (cfr. la deposizione dell'imputato in sede di esame all'udienza del 13.5.2016): circostanza, questa, che, ad avviso del Tribunale, conferma *in toto* l'attendibilità del suo racconto.

14. La confutazione delle argomentazioni difensive

Conviene sinteticamente dar conto, all'inizio del presente paragrafo, del tenore dei due interventi difensivi svolti nell'interesse dell'imputato.
Mentre uno dei difensori ha posto l'accento sull'*inattendibilità intrinseca* del racconto della persona offesa (muovendo dalla citazione letterale delle sue dichiarazioni, ed evidenziando le discrepanze rispetto a quanto dichiarato in sede di querela di cui già si è detto) e sulla *mancanza di riscontri esterni,* l'altro si è essenzialmente soffermato sull'*individuazione di possibili ricostruzioni alternative*, idonee a spiegare, in particolare, lo stato di profonda prostrazione di quest'ultima.

Orbene, si è ampiamente detto delle ragioni per le quali il Tribunale ritiene, invece, del tutto attendibile la deposizione di Laura Beatrice ROSSI, e così pure dei numerosi e significativi elementi di prova (orale e documentale) che suffragano la medesima.
L'impegno argomentativo qui richiesto – almeno sotto questo primo fronte – consiste, dunque, unicamente nel confutare le argomentazioni difensive in ordine all'inidoneità, quali riscontri esterni, delle deposizioni testimoniali dei genitori della p.o. e dei suoi amici (ed ex fidanzati) Martin PRINCE e Julius SCANDINAVO, oltre che dei referti medici dell'ospedale svedese di Helsingborg.

Prendendo le mosse da questi ultimi, di poco momento è, anzitutto, il rilievo difensivo che fa leva sull'apparente discrepanza tra i suddetti referti e la cartella clinica dell'ospedale "Bassini", ove non è fatta menzione alcuna alle cicatrici, ai noduli, ecc., che sono stati, invece, riscontrati dai sanitari svedesi.
Ad avviso del Collegio, non vi è, infatti, alcuna apprezzabile discrasia tra i documenti ora menzionati, posto che i segni refertati sul corpo della ragazza all'ospedale di Helsingborg sono *tutt'altro che macroscopici*, e che – come chiarito anche dal dott. Enrico BORTIGNON all'udienza del 13.5.2016 – i medici italiani che si sono, in prima battuta, occupati delle condizioni generali della giovane, arrivata al nosocomio in stato di profonda prostrazione psichica, non ne hanno dato evidenza perché, appunto, non si trattava di *nulla di macroscopico* (cfr. la deposizione testimoniale del dott. Enrico BORTIGNON all'udienza del 13.5.2016).
Come si è ampiamente messo in luce in precedenza, inoltre, la persona offesa è stata *dimessa contro parere medico* da quella struttura *prima* che indagini più approfondite – anche dal punto di vista medico-legale – potessero essere effettuate.
Non può del pari assumere rilievo in chiave difensiva la circostanza che le violenze subite non abbiano lasciato alcun segno – *rectius*, alcun segno immediatamente percepibile a occhio nudo – sul corpo della giovane, e che, in particolare, le visite ginecologiche

effettuate in Italia e in Svezia non abbiano consentito di riscontrare alcun tipo di alterazione a livello vaginale (si veda, in proposito, la deposizione testimoniale del dott. Enrico BORTIGNON, ginecologo dell'ospedale "Bassini", all'udienza del 13.5.2016, nel corso della quale lo stesso ha confermato di non aver riscontrato lesioni a livello vaginale o segni di violenza, precisando tuttavia di non aver effettuato un esame approfondito sulle zone non che non rientravano propriamente nella sua sfera di competenza, pur non avendo notato nulla di macroscopico).
Sull'esistenza di segni sul corpo della persona offesa, d'altra parte, non vi è ragione di dubitare. Due testi attendibili come Martin e Carol PRINCE, infatti, hanno dichiarato di aver avuto modo di vedere personalmente i lividi e le bruciature sulle cosce e sulle braccia di Laura, e così pure le ferite in fase di guarigione, le cicatrici sulle mani, sul labbro e sull'orecchio, un rigonfiamento blu su una delle gambe, e di aver constatato che la giovane zoppicava, che aveva le dita gonfie, specie nelle giunture, e che aveva un nodulo all'orecchio (cfr. le deposizioni testimoniali di Martin e di Carol PRINCE all'udienza del 15.4.2016).
Come risulta dal verbale dell'udienza del 13.5.2015 redatto da fonoregistrazione, infine, anche il G.I.P., nel corso dell'incidente probatorio, ha avuto modo di visionare "piccoli segni" sul polso e sulle dita della persona offesa, e così pure "una bolla all'interno del labbro superiore" (cfr. il verbale redatto da fonoregistrazione dell'udienza del 13.5.2015, alle pag. 105 e 113).
Nessun rilievo può, per altro verso, attribuirsi alla circostanza che nessuno dei ginecologi che hanno visitato la giovane – sia durante la prigionia (come nel caso della dott.ssa RIGOLETTO) sia dopo la liberazione – abbia mai riscontrato alterazioni dal punto di vista vaginale (tanto che tutti i referti medici – ivi compresi quelli svedesi sulla cui attendibilità sono stati espressi dubbi – danno conto di una situazione ginecologica del tutto normale): costituisce, infatti, un dato di comune esperienza il fatto che *non sia, in genere, possibile apprezzare gli effetti di una violenza sessuale sull'apparato genitale di una donna adulta che ha già avuto, in passato, rapporti sessuali completi* (com'era il caso della persona offesa).

Quanto all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni di Maria e Stephan BIANCHI – che ad avviso della difesa si sarebbero contraddetti sulle modalità e sulla frequenza dei contatti con Laura durante la prigionia, e, così pure sul reale motivo per cui non avevano acquistato un biglietto aereo per andare a trovarla, pur essendo stati invitati da VERDI – è appena il caso di richiamare le argomentazioni che si sono già espresse circa la piena credibilità dei predetti testi e sull'assoluta irrilevanza, ai fini del giudizio, delle circostanze asseritamente oggetto di contraddizione.
Del pari, non può essere condivisa la valutazione sull'inattendibilità delle dichiarazioni di Martin PRINCE e di Julius SCANDINAVO – che, ad avviso della difesa sarebbero influenzati dalla loro posizione di *ex* fidanzati della persona offesa e forse ancora innamorati di lei –, tanto più alla luce dei significativi riscontri documentali di cui già si è detto.

Del tutto fuor di luogo appare, poi, il riferimento ad una possibile *schizofrenia* della giovane fatto da uno dei difensori, atteso che – contrariamente a quanto dal medesimo rappresentato – *nessuno dei referti medici in atti suggerisce una simile diagnosi*.
L'istruttoria dibattimentale ha, al contrario, consentito di *escludere* che, prima della sua partenza per l'Italia, la persona offesa avesse sofferto di disturbi psicologici o psichiatrici, o che fosse stata affetta da altre patologie: lo si evince dal paragrafo relativo all'anamnesi di tutte le cartelle cliniche acquisite su produzione della Parte Civile, e in particolare di quelle inerenti il lungo ricovero presso l'ospedale svedese di Helsingborg (cfr. ad esempio la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016, in particolare a pag. 1, ove si legge testualmente: "*Prima di tali eventi, sana, nessuna malattia nota, nessuna allergia nota. Non prendeva alcun medicinale prima della partenza (...). Non è stata vittima di stupri o abusi in precedenza. Non ha avuto parti, non è stata incinta ma è stata visitata ginecologicamente in precedenza*").
Tanto i genitori quanto gli amici di Laura hanno, del resto, scartato l'ipotesi che, in passato, la stessa avesse mai sofferto di disturbi psichici, descrivendola al contrario come una persona solare ed estroversa, tenace, forte, piena di voglia di vivere e circondata d'affetto (cfr. le deposizioni testimoniali di Julius SCANDINAVO, di Carol PRINCE e di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016 e quelle di Maria e Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
A ciò si aggiunga che l'atteggiamento complessivamente mostrato dalla giovane in dibattimento – durante il quale ha in un certo senso "preteso" di essere nuovamente escussa nel contraddittorio delle parti perché tutto potesse essere meglio chiarito, e che, all'esito della deposizione della teste Carol PRINCE (per lei vera e propria figura materna di supporto), ha finalmente trovato il coraggio di alzarsi in piedi perché l'imputato potesse vederla, sia pur senza riuscire a sua volta a guardarlo – denota una notevole forza d'animo, che le ha evidentemente consentito di sopravvivere a quella tragica esperienza.
Se così è, *davvero non si vede a quale evento traumatico alternativo possano addebitarsi il disturbo post-traumatico da stress riscontrato dai sanitari e, più in generale, le precarie condizioni psicofisiche della medesima* di cui tutti i testi svedesi (e gli operanti che hanno proceduto all'arresto dell'imputato) hanno riferito.
Davvero labile si mostra, in particolare, l'ipotesi – sostenuta da uno dei difensori – secondo cui la giovane sarebbe stata a tal punto turbata dall'evoluzione in negativo della sua relazione con VERDI *dopo il primo episodio di violenza* da maturare uno stato di prostrazione perpetuatosi per mesi, pur in assenza di ulteriori violenze.

Non possono certo svilire il quadro di assoluta normalità poc'anzi descritto gli accenni della giovane ai "miracoli" ad opera di Santa Rita dei quali avrebbe beneficiato, *in primis* il giorno della liberazione, quando – contro ogni speranza – i Carabinieri l'avevano infine sottratta alla terribile situazione in cui si trovava dal settembre dell'anno precedente.
Chiunque, infatti, in quelle condizioni, avrebbe potuto considerare l'intervento "casuale" delle forze dell'ordine e la fine della prigionia come alla stregua di un evento che aveva del soprannaturale; persino chi – come Laura – prima di quella terribile esperienza non

aveva una gran fede (cfr. le deposizioni testimoniali di Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2015, e all'udienza del 29.4.2016).
Anche i medici dell'ospedale svedese di Helsingborg, d'altra parte, hanno escluso che il racconto di un miracolo ad opera della statuetta di un santo cui la persona offesa avrebbe assistito durante la propria prigionia fosse una "*manifestazione psicotica*", inquadrandolo piuttosto come "*una espressione della religiosità della paziente*" (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 2 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del, a pag. 11).

Quanto al (maldestro) tentativo dell'imputato di mettere in dubbio l'attendibilità della persona offesa dipingendola come una ninfomane perversa, con un passato di prostituzione e abuso di alcool e droghe, è quantomeno curioso che, anche in occasione della vicenda giudiziaria all'esito della quale era stato condannato nel 2009, lo stesso avesse dipinto Anastasia ROMANOV come "una ragazza poco seria, che si dava facilmente agli uomini, accettando rapporti di gruppo" e "una vera assatanata, sempre pronta a sfogare i propri istinti sessuali, tanto da metterlo in imbarazzo con i propri vicini di casa" che utilizzavano i box vicini al suo (cfr. la sentenza del Tribunale di Monza in data 13.3.2009, acquisita su produzione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. all'udienza del 15.1.2016).
Sia i familiari sia gli amici di Laura – oltre che la diretta interessata – hanno, del resto, fermamente negato che, prima di partire per l'Italia, la stessa vivesse in maniera dissoluta, prostituendosi o abusando di alcool e droghe (cfr. le deposizioni testimoniali di Julius SCANDINAVO, di Carol PRINCE e di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016 e quelle di Maria e Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).

Secondo l'impostazione difensiva – sostenuta, in prima battuta, dallo stesso VERDI – costituirebbe poi un inequivocabile elemento di prova a discarico la circostanza che nessuno dei vicini di casa abbia mai sentito urlare la giovane o abbia mai notato qualcosa di anomalo (cfr. i verbali di s.i.t. rese da Roberto BENEDETTI in data 17.6.2015, da Monica CARTA il 20.6.2015, da Elisa BOSCOLO in data 18.6.2015, da Francesca DE PAOLI in data 20.6.2015, da Luca TOMBOLI in data 20.6.2015 e da Ludovica SANDRINI il 21.6.2015, tutti acquisiti con il consenso delle parti anche ai fini di prova all'udienza del 15.1.2016).
È appena il caso di rilevare, nondimeno, come l'istruttoria dibattimentale abbia consentito di acclarare che le violenze avvenivano *per lo più di notte*, che l'imputato costringeva la persona offesa a *fingere gemiti di piacere* (cfr. la deposizione testimoniale di Lucia LOMBARDI all'udienza dell'8.4.2016) e che *alcuni degli episodi delittuosi tra i più cruenti sono avvenuti in macchina e nella cantina* da VERDI adibita a studio, ove ad esempio quest'ultimo era solito percuotere Laura con la sbarra di ferro (cfr. la deposizione testimoniale di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).

Assai significativo in proposito è anche quanto affermato dalla LOMBARDI durante uno dei colloqui che sono stati oggetto di intercettazione (si veda la pag. 61 delle trascrizioni acquisite all'udienza dell'8.4.2016):

GIUSEPPE - …sei mesi di testimoni, telecamere, tutti quanti…
MAMMA - Sì…
GIUSEPPE - …non hanno mai visto niente. Io ho fatto *incomp.* le indagini, il giorno prima ero al Gigante, ci son le telecamere, mamma, e c'è la *incomp.* vendita, mamma. Ero in agenzia viaggi il giorno prima, mamma. Due giorni prima, mamma, ero al Parco Nord a fare il picnic, e c'ho le telecamere sopra; ero dal commissario di Polizia; ero da Gioacchino ROSSINI in laboratorio con il suo amico guardia giurata e altre persone… io queste cose qua, mamma… ero al maneggio… io praticamente 'ste cose qua ce le ho per ogni giorno: foto, filmati e testimoni, compresi i vicini di casa che li chiamo a testimoniare. Come la mettiamo?
MAMMA - Sì, i vicini di casa ti conviene lasciarli perdere!

Il fatto, poi, che tutti i testi a difesa abbiano dichiarato di non aver notato i segni delle percosse sul corpo della giovane a nulla rileva, poiché – come precisato dalla giovane e dall'amico Martin PRINCE – *raramente VERDI la colpiva sul viso, che era in definitiva l'unica parte scoperta del corpo*, e che, comunque, i due uscivano *solo quando i lividi non erano molto evidenti e potevano essere mascherati con il trucco* (cfr. le deposizioni testimoniali di Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2015, e all'udienza del 29.4.2016, e quella di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).
Estremamente interessante, a questo proposito, il dialogo tra VERDI e la LOMBARDI durante uno dei colloqui in carcere, riportato a pag. 84 delle trascrizioni:

GIUSEPPE - Mamma, io al processo ti denuncerò perché Laura non ha mai avuto un graffio e ho i testimoni, le foto che lo provano ogni giorno per sei mesi. E io, mamma, se tu non dici la verità, io ti denuncio per diffamazione.
MAMMA - Giuseppe, ti posso dire una cosa?
GIUSEPPE - A me non me ne frega un cazzo!
MAMMA - Ma perché, le persone vengono a vedere il culo della Laura, o la schiena, le gambe o le cosce? Potranno dire che in faccia non c'è niente.
GIUSEPPE - Giuditta…
MAMMA - Se lei ti va a dire queste cose…
GIUSEPPE - …te lo dico l'ultima volta con le buone…
MAMMA - …come fai a trovare le persone che ti dicono quelle cose lì?
GIUSEPPE - Occhio…
MAMMA - Ti possono dire che ti vedono sempre in giro.
GIUSEPPE - …perché tua mamma ha fatto e sta facendo di tutto per creare la guerra. E la guerra, mamma, poi porta i feriti.

Poco importa, poi, che, in più di un'occasione, Laura sia effettivamente uscita dall'appartamento in compagnia di VERDI.
Va preliminarmente evidenziato, a questo proposito, che le dichiarazioni dell'imputato sulla *frequenza* delle uscite della coppia sono state *fortemente ridimensionate* all'esito

delle prove acquisite in dibattimento: l'"amico" PUCCINI ha affermato di aver visto la coppia solo in occasione della serata al Globe (cfr. il verbale di s.i.t. rese da Giacomo PUCCINI il 17.6.2015, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 15.4.2016); Li FANG, cameriera presso il ristorante pizzeria "Dragoon" di Cinisello Balsamo dove VERDI asseriva di essersi più volte recato con Laura, ha dichiarato a sommarie informazioni di aver visto VERDI da solo, verso la fine del 2014, e di non riconoscere invece la ragazza effigiata nella foto mostratale dagli inquirenti, ovverosia la persona offesa (cfr. il verbale di s.i.t. rese da Li FANG il 15.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 15.4.2016); la dott.ssa Nadia RIGOLETTO, ginecologa in Cinisello Balsamo, ha ricordato di aver effettuato sì una normale visita ginecologica e un "pap test" a Laura Beatrice ROSSI verso la fine del 2014, "senza riscontrare alcuna patologia manifesta, né tantomeno segni di violenza", *aggiungendo tuttavia di aver invitato la donna e l'uomo italiano che l'accompagnava e che faceva da traduttore* in lingua inglese *ad effettuare alcune analisi e a ritornare con i relativi esiti, cosa che, invece, i due non avevano fatto* (cfr. il verbale di s.i.t. rese da Nadia RIGOLETTO il 15.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 15.4.2016).

L'istruttoria dibattimentale, ad ogni modo, ha consentito di acclarare che la persona offesa *non sia mai uscita da sola dall'abitazione dell'imputato*, e che *non sia mai stata lasciata sola all'interno di quest'ultima o in altri luoghi* dai quali avrebbe potuto tentare la fuga.

A specifica domanda del Pubblico Ministero, i testi a difesa Carlo MILANESE[24], Flavia TRENTINI e Renata DE ANTONI[25] hanno infatti dichiarato di non aver mai visto Laura Beatrice ROSSI *se non in compagnia di VERDI* (cfr. le deposizioni testimoniali di Carlo MILANESE, Flavia TRENTINI e Renata DE ANTONI all'udienza del 13.5.2016).

Dopo aver inizialmente affermato che Laura usciva da sola, *anche la madre dell'imputato* ha infine ammesso che così non era, anche perché, a suo dire, la ragazza non avrebbe saputo dove andare (cfr. la deposizione di Lucia LOMBARDI all'udienza dell'8.4.2016); e *lo stesso VERDI*, in sede di esame, ha dichiarato che la giovane si era mai allontanata da casa senza di lui, spiegando tale circostanza, piuttosto anomala, con il fatto che la stessa, da un lato, non conosceva l'italiano[26] e, dall'altro, aveva nei suoi confronti un legame morboso, che le impediva di lasciarlo anche per pochi istanti (cfr. la deposizione di Giuseppe VERDI in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).

24
Lo stesso ha categoricamente escluso che la persona offesa si fosse mai recata da sola al bar in Cinisello Balsamo dove lavora.

25
La teste, impiegata al Centro TIM di Cinisello Balsamo, ha riferito che la persona offesa non era mai andata da sola a ricaricare la scheda telefonica.

26
Peraltro contraddicendosi con quanto affermato in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero, laddove ha affermato invece che, a suo dire, Laura comprendeva l'italiano assai più di quanto voleva far credere (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016).

È appena il caso di rilevare l'implausibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato e dalla madre di lui, posto che costituisce un dato processuale acquisito che la persona offesa avesse all'attivo numerose esperienze nel campo della moda, oltre che la partecipazione ad un reality show in Svezia, e così pure che la stessa avesse una vita sociale e mondana particolarmente intensa e che viaggiasse frequentemente per lavoro, anche all'estero: circostanze, tutte, difficilmente compatibili con la rappresentazione della medesima come una donna priva di qualsiasi autonomia, al punto da non uscire di casa se non accompagnata dallo stesso VERDI.

Venendo alle comunicazioni a distanza, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale hanno ampiamente provato la circostanza che, già dopo qualche giorno dal suo arrivo, la persona offesa *non* avesse libero accesso al telefono e a Internet, e che tutti i contatti successivi con i genitori e con l'ex fidanzato Julius SCANDINAVO – al quale peraltro si era limitata a rispondere con una e-mail laconica dopo che quest'ultimo l'aveva contattata – avessero visto l'ossessiva presenza di VERDI, che pretendeva che le comunicazioni avvenissero in una lingua a lui comprensibile (l'inglese e, seppure in misura minore, il polacco, che Laura ha dichiarato essere per certi versi simile al russo, che l'uomo quantomeno millantava di conoscere) e passava al vaglio gli scritti con il traduttore automatico.
Appaiono, perciò, del tutto irrilevanti la frequenza e le modalità delle comunicazioni a distanza, su cui pure tanto si è insistito in chiave difensiva (ad esempio acquisendo i tabulati telefonici relativi all'utenza fissa della LOMBARDI e di quella mobile in uso a VERDI per dimostrare l'esistenza di numerose telefonate in entrata e in uscita verso i numeri svedesi in uso ai genitori della persona offesa).
L'imputato non ha poi saputo spiegare *perché* – dato che il cellulare di Laura si era rotto, a suo dire, *per cause accidentali – non ne avessero acquistato uno nuovo*, trincerandosi dietro l'affermazione – alquanto discutibile, se non altro per ragioni di *privacy* – che è normale che due fidanzati condividano lo stesso telefono (cfr. il verbale di interrogatorio reso da Giuseppe VERDI il 5.6.2015, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.5.2016 e la deposizione dell'imputato in sede di esame all'udienza del 13.5.2016).

Come si legge nella cartella clinica relativa al ricovero di Laura all'ospedale di Helsinborg di cui già si è parlato, inoltre, *anche durante i colloqui con i genitori alla presenza dello psichiatra Laura ha ribadito le ragioni per le quali, nel corso dei sei mesi di prigionia, non aveva potuto riferire loro come stessero realmente le cose*; e ciò anche di fronte alle difficoltà di comprensione manifestate, in particolare, dalla madre di lei, che non si capacitava di come ciò fosse stato possibile "dato che il suo ragazzo parlava solamente l'italiano" e stentava a credere che ella "fosse sottoposta a minacce così gravi" (cfr. la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa presso l'ospedale svedese di Helsingborg di cui al doc. 3 delle produzioni della Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).

Sotto un diverso fronte, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale hanno permesso di comprendere le reali ragioni per le quali la persona offesa *all'apparenza assecondasse i*

desideri di VERDI e simulasse di essere felice con lui e di volerlo addirittura sposare, tanto che tutti coloro che hanno occasionalmente frequentato la coppia hanno riferito di un rapporto del tutto ordinario. Come riferito dalla stessa e dai testi svedesi, la giovane era infatti persuasa che l'unico modo per sopravvivere fosse capire in ogni momento come lui voleva che si comportasse e tentare di adattarsi, dicendogli quel che voleva sentirsi dire e facendo in modo di non contraddirlo (cfr. le deposizioni testimoniali di Julius SCANDINAVO, di Carol PRINCE e di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016 e quelle di Maria e Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).
È estremamente significativo, a questo proposito, che il Car. QUARTO, parlando dell'atteggiamento di VERDI nei confronti della ragazza il giorno dell'arresto, abbia dichiarato che quest'ultimo "*la teneva a bada come si tiene un cane*" (cfr. la deposizione del Car. Giovanni QUARTO all'udienza dell'8.4.2016): anche Laura, nel corso dell'incidente probatorio, ha ripetuto per ben due volte che lei "*era il suo cane*"; e l'amico Martin ha dichiarato che la stessa gli aveva riferito che VERDI la obbligava ad essere piccola e carina e a stargli sempre vicina e sottomessa, "*proprio come un cane*" (cfr. le deposizioni testimoniali di Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2015, e all'udienza del 29.4.2016, e quella di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016).

Del pari, non è significativo che la ragazza *non abbia mai concretamente tentato la fuga*, posto che, durante i lunghi mesi di prigionia, la stessa aveva vissuto con il duplice convincimento che, se VERDI l'avesse sorpresa fuori dall'appartamento o a chiedere aiuto a qualcuno, l'avrebbe maltrattata brutalmente o addirittura uccisa (cfr. le deposizioni testimoniali di Julius SCANDINAVO, di Carol PRINCE e di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016 e quelle di Maria e Stephan BIANCHI all'udienza del 29.4.2016).

Per le stesse ragioni, non può certo costituire un elemento di prova a discarico il fatto che la ragazza *non sia partita per la Svezia* dicendo di non voler allontanarsi dall'imputato, anche quando lui le aveva comprato un biglietto aereo o l'aveva invitata ad entrare in agenzia di viaggi per comprarlo: si trattava di veri e propri "trabocchetti", con cui VERDI testava, di tanto in tanto, il grado di sottomissione della giovane; e, se questa avesse fatto un passo falso, mostrando di volersi separare da lui, le conseguenze avrebbero potuto essere per lei fatali (cfr. le deposizioni testimoniali di Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2015, e all'udienza del 29.4.2016).
A questo proposito non ci si può esimere dal rilevare come l'imputato e la sua difesa abbiano cercato di rappresentare come normale ciò che normale non è: ogni relazione sentimentale realmente libera e appagante contempla l'esistenza di spazi di libertà e di autonomia dei singoli; sicché sarebbe stato del tutto normale, appunto, che Laura si recasse di tanto in tanto in Svezia a trovare i genitori e gli amici, e facesse poi ritorno in Italia dal fidanzato.
Se, invece, non lo ha fatto è evidentemente perché *non ha potuto* farlo; tanto più alla luce della vita dinamica e indipendente che la stessa conduceva in precedenza, e della natura del legame con i familiari e gli altri testi svedesi escussi in dibattimento.

La ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall'imputato e dai suoi difensori, in definitiva, non solo non ha trovato conferma, ma *è stata* anzi *progressivamente smentita dalle prove orali e documentali acquisite in dibattimento*, sgretolandosi – quasi visivamente – un'udienza dopo l'altra.
Essa ha poi assunto livelli di inverosimiglianza a dir poco insostenibili laddove VERDI ha tentato di spiegare le abituali veglie della coppia con gli improvvisi desideri culinari di Laura (che nel cuore della notte, ad esempio, una volta gli aveva chiesto di prepararle gli gnocchi al gorgonzola), o le penetrazioni vaginali con le bottiglie, asserendo che la stessa era solita fare lavaggi di acqua calda per superare il prurito intimo (cfr. il manoscritto dell'imputato denominato "PROVE", acquisito all'udienza del 15.4.2016).

Alla luce di quanto premesso si impone, pertanto, la pronuncia di una sentenza di condanna, secondo lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio imposto dall'art. 533 c.p.p.

15. L**a qualificazione giuridica dei fatti contestati nell'imputazione**

Conviene prendere le mosse dal delitto di sequestro di persona che il Pubblico Ministero ha contestato al capo A) dell'imputazione, evidenziando che la privazione della libertà personale era consistita nella limitazione di ogni libertà di movimento autonomo – giacché alla persona offesa era consentito uscire di casa solo accompagnata dall'imputato e sotto il suo stretto controllo – e, al tempo stesso, nell'impedimento delle comunicazioni a distanza, a mezzo telefono o tramite Internet, che non potevano avvenire se non in presenza dell'imputato.
Il Tribunale ritiene di condividere l'impostazione accusatoria, evidenziando che – come del resto sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità – l'elemento materiale del reato di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica e di locomozione, e ai fini della configurabilità della fattispecie in esame *non si richiede una privazione assoluta* delle medesime, essendo sufficiente anche una *relativa impossibilità* di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento (cfr. in proposito Cass., sez. *V*, ord. n. 5443 del 15.11.1999 e, più di recente, Cass., sez. III, sent. n. 15443 del 26.11.2014).
Non pare superfluo citare il precedente in termini di cui alla sent. n. 38994 dell'1.10.2010 della seconda sezione penale, secondo cui "*ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà. (Fattispecie in cui le minacce rivolte alla persona offesa affinché non si allontanasse dall'abitazione avevano avuto esito positivo a causa del particolare stato di debilitazione, prostrazione e sottomissione in cui la stessa versava nei confronti dell'imputato)*".
Come già si è evidenziato in precedenza, *nessuno dei testi escussi ha potuto affermare di aver mai visto Laura Beatrice ROSSI mai vista fuori dall'abitazione da sola*, neppure per

andare a comprare le sigarette, prendere un caffè o andare a ricaricare la scheda telefonica.
In sede di incidente probatorio e nel corso della testimonianza resa in dibattimento, la stessa ha inoltre precisato che non disponeva di un proprio mazzo di chiavi, e che, pur potendo materialmente accedere a quelle utilizzate da VERDI[27], non aveva mai osato farlo perché terrorizzata dalla possibile reazione dell'uomo, e che i suoi documenti, custoditi dallo stesso VERDI, le erano di fatto inaccessibili per le medesime ragioni (cfr. le deposizioni testimoniali di Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2015, e all'udienza del 29.4.2016).
Deve ritenersi, pertanto, pienamente integrato l'elemento materiale del reato in contestazione.
A nulla rileva, poi, che la persona offesa non abbia mai *concretamente* tentato di sottrarsi al controllo pressante dell'uomo, giacché il comportamento del soggetto passivo non rileva ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 605 c.p. (cfr. in proposito Cass., sez. III, sent. n. 15443 del 26.11.2014, a tenore della quale "*Il delitto di sequestro di persona è integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi*").
Va, peraltro, messo adeguatamente in luce come, in almeno due occasioni, la stessa abbia posto in essere *atti prodromici alla fuga*, in un caso chiedendo all'amico Martin PRINCE di prenotarle un biglietto per la Svezia – poi non utilizzato per le ragioni che si sono ampiamente evidenziate in precedenza – e nell'altro tentando di attirare l'attenzione di un addetto alla sicurezza del locale in cui si trovava insieme a VERDI, che tuttavia aveva intuito tutto e l'aveva riportata immediatamente a casa (cfr. le deposizioni testimoniali di Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2015, e all'udienza del 29.4.2016).
In relazione al secondo episodio ora ricordato, la stessa ha peraltro dichiarato che, mentre si trovavano in macchina, aveva seriamente pensato di aprire la portiera e lanciarsi giù, ma che non l'aveva fatto per paura di morire (cfr. le deposizioni testimoniali di Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio, all'udienza del 13.5.2015, e all'udienza del 29.4.2016): un elemento ulteriore per poter affermare quanto fosse in lei urgente il desiderio, pur soffocato, di riappropriarsi della propria libertà.
Non richiede poi particolare impegno l'argomentazione in ordine alla sussistenza del dolo generico, *sub specie* di dolo intenzionale, dal momento che l'imputato ha deliberatamente posto in essere una serie di condotte preordinate a porre la giovane in una condizione di completo isolamento esterno, dapprima rompendole i cellulari e poi inibendole l'uso di

---

27
Il quale, peraltro, quando uscivano di casa aveva la singolare abitudine di riporre le chiavi di casa dentro la borsa della persona offesa, preoccupandosi che le stesse restassero nella stessa tasca in cui le aveva messe e andando su tutte le furie se ciò non accadeva.

Internet – e quindi l'accesso ai social network e alla posta elettronica – se non sotto il suo stretto controllo.
Va, peraltro, evidenziato, a questo proposito, che anche i pochi contatti residui con i familiari e con gli amici *non solo non erano liberi* – perché VERDI dettava il testo delle e-mail inviate dall'account di Laura e assisteva alle telefonate con i genitori, che pretendeva avvenissero prevalentemente in inglese e rispetto alle quali chiedeva chiarimenti qualora gli fosse sfuggito qualcosa – *ma erano*, altresì, *funzionali alla prosecuzione della segregazione della medesima presso la sua abitazione*. È più che verosimile ritenere, infatti, che se i familiari della ragazza non avessero avuto rassicurazioni da parte sua sul fatto che tutto andasse bene – e che, anzi, il rapporto con VERDI fosse talmente soddisfacente da farla restare così a lungo in Italia con il proposito di sposarlo – gli stessi si sarebbero comprensibilmente allarmati e avrebbero cercato di comprendere come stessero realmente le cose.
È appena il caso di rilevare come le condizioni della persona offesa – priva di legami e di punti di riferimento in Italia e inibita nelle comunicazioni dalla barriera linguistica – abbiano in questo enormemente agevolato il protrarsi della condotta illecita di VERDI; e ciò anche rispetto alla vicenda su cui è intervenuta la sentenza irrevocabile più volte citata, nella quale la vittima del reato – Anastasia ROMANOV – era sì straniera, ma residente in un Comune situato a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la madre e il patrigno, e, soprattutto, in grado di comprendere e parlare perfettamente la lingua italiana (cfr. la sentenza del Tribunale di Monza in data 13.3.2009, acquisita su produzione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p. all'udienza del 15.1.2016).

Ad una pronuncia di condanna deve addivenirsi anche per quel che concerne l'imputazione di cui al capo B), che il Pubblico Ministero – vale la pena di ricordarlo – ha contestato a Giuseppe VERDI "*per avere maltrattato ROSSI Laura Beatrice dopo aver instaurato con lei una relazione sentimentale ed averla accolta presso la sua abitazione, percuotendola giornalmente con schiaffi al volto, colpi al volto e al corpo, anche facendo uso di una cintura, sferrandole calci alle gambe e al corpo, costringendola a subire rapporti sessuali e penetrandola con oggetti vari, causandole bruciature al corpo e in un'occasione alla vagina con un accendino, rasandole i capelli, minacciando di ucciderla stringendole le mani al collo o agitando un coltello, insultandola e impedendole di comunicare con altre persone tramite telefono cellulare e via internet, così mettendola in una condizione di totale prostrazione, fisica e psicologica, asservimento e terrore*".
Secondo l'impostazione accusatoria, dunque, i singoli atti di violenza fisica e psicologica perpetrati da VERDI ai danni della persona offesa vanno inquadrati nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., che come noto si atteggia a reato abituale, che si estrinseca "*con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze*" (così, testualmente, *ex multis*, Cass. 8618/96).

Ebbene, nel caso di specie non vi può essere alcun dubbio sul fatto che l'imputato – animato dall'intento di ridurre l'esistenza della donna che aveva dapprima irretito e poi segregato presso la sua abitazione ad una condizione penosa di costante mortificazione della sua dignità – abbia determinato nella vittima, mediante il compimento rituale delle singole condotte stigmatizzate dall'accusa, uno stato di incessante disagio e avvilimento, costringendola a sostenere drammatiche condizioni di vita per un arco temporale di circa sei mesi.
L'inquadramento degli atti posti in essere da VERDI nell'ambito di quest'unico contesto non può, peraltro, far perdere di vista la *gravità dei singoli episodi* descritti da Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio e nel corso della deposizione testimoniale, che sono stati, peraltro, dalla stessa elencati con rigore aritmetico nel memoriale cui si è in precedenza accennato, in cui la stessa introduce il lettore in quella che il Pubblico Ministero ha giustamente definito come una vera e propria "*galleria degli orrori*" (cfr. in proposito il memoriale manoscritto della p.o. di cui all'all. 16 delle produzioni di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Tra questi, meritano un cenno le plurime minacce di stupro di gruppo e di morte – la più significativa delle quali perpetrata con l'utilizzo di un coltello –, i colpi sferrati con una spranga di ferro o con la cintura, le bruciature con la sigaretta o con l'accendino, la costante privazione del sonno durante le ore notturne (cfr. la deposizione testimoniale di Martin PRINCE all'udienza del 15.4.2016), l'esposizione delle membra nude al freddo, davanti alla finestra, e, soprattutto, la rasatura dei capelli: un atto, quest'ultimo, tra i più brutalizzanti e opprimenti, tanto più agli occhi di una cittadina svedese[28].
Spinto dalla radicata convinzione di esserne il "proprietario" e di poterne, perciò, disporre a piacimento, Giuseppe VERDI non ha peraltro mancato di incidere, nell'ambito del predetto contesto, anche sulla sfera sessuale della donna, costringendola a subire, di regola più volte al giorno, rapporti completi con penetrazioni anche anali, talvolta con oggetti, a seconda dei casi accompagnati, seguiti o preceduti dall'uso di violenza fisica e/o dalle gravi minacce di cui sopra.
In mancanza di una norma incriminatrice *ad hoc*, tutte le predette condotte – agevolmente inquadrabili, anche considerate di per sé sole, nel tipo legale "tortura", come definito dalle fonti normative e giurisprudenziali di matrice sovranazionale – non possono che essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p., di cui ricorrono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.
È, del resto, noto che tale ipotesi di reato si applica *anche al di fuori dal vincolo matrimoniale*, laddove possano comunque ritenersi sussistenti un rapporto di convivenza o di stabili relazioni affettive (cfr., *ex multis*, Cass., sez. VI, sent. n. 31121 del 18.3.2014).
A questo proposito, non può certo condividersi l'argomento – a dir poco capzioso – speso dalla difesa di VERDI in sede di conclusioni, secondo cui, non essendo ravvisabile nel caso di specie una relazione intessuta di stima e di affetto reciproci, difetterebbe il presupposto di fatto della convivenza *more uxorio*.

28
Come hanno precisato la teste Carol PRINCE all'udienza del 15.4.2016 e il difensore di Parte Civile in sede di conclusioni, infatti, tale condotta assurge in Svezia ad autonoma fattispecie di reato.

Anche a prescindere dal fatto che la giurisprudenza più recente attribuisce rilievo anche a condotte poste in essere al di fuori da un contesto di convivenza, purché coinvolgano soggetti legati, nell'attualità o nel passato, da una relazione affettiva "qualificata", si impone il rilievo che, se si accogliesse la prospettazione difensiva, l'ambito di applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. verrebbe indebitamente ristretto alle situazioni familiari connotate da relazioni interpersonali soddisfacenti e appaganti, come tali non bisognose, per definizione, di tutela penale alcuna.
Al contrario, è di palese evidenza che, quando la Suprema Corte afferma che "*ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito* ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo. *(Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato l'esistenza di una convivenza di fatto di durata ultradecennale e connotata dalla nascita di due figlie, che ha dato luogo ad una situazione qualificabile come "famiglia di fatto", ricompresa in quanto tale nell'ambito della tutela prevista dall'art. 572 cod. pen.)*"[29], attribuisce rilievo a situazioni di carattere oggettivo quali la durata della relazione o, appunto, la sussistenza di una condizione di coabitazione, senza pretesa alcuna di indagare la qualità dei rapporti affettivi esistenti tra i soggetti coinvolti (su cui, del resto, nessun processo penale potrebbe mai gettare piena luce).

In considerazione di quanto poc'anzi richiamato con riferimento alle sistematiche violazioni della libertà sessuale della persona offesa si impone, infine, la condanna dell'imputato anche in ordine al delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p. contestato al capo C).
Limitandosi, in prima battuta, al dato numerico, è appena il caso di osservare come Laura Beatrice ROSSI sia stata vittima di oltre quattrocento violenze sessuali – per la precisione 416, secondo quanto indicato nel memoriale –, in media due per ognuno dei 194 giorni di prigionia, anche se basta un rapido calcolo per comprendere che si tratta di una stima per difetto (cfr. il memoriale manoscritto della p.o. di cui all'all. 16 delle produzioni di Parte Civile all'udienza del 15.1.2016).
Venendo invece al dato qualitativo, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare come, durante la sua segregazione, l'imputato le abbia costantemente imposto pratiche erotiche non gradite (*rectius*, particolarmente sgradite e penose) – quali quella di praticargli una *fellatio* con la bocca ancora sanguinante per le percosse subite, l'inserimento negli orifizi degli oggetti più svariati, o ancora quella di sottoporsi suo malgrado alle attenzioni sessuali di altre donne (com'è accaduto nell'episodio verificatosi presso il centro tailandese) – dando per scontato il fatto che, in quanto uomo "dominante", aveva il diritto di ottenere da lei favori sessuali in qualunque momento li desiderasse, così come lei, in quanto donna a lui sottomessa, aveva il dovere assecondarli.

29
Così, testualmente, Cass., sez. VI, sent. n. 20647 del 29.1.2008.

Come chiarito dalla persona offesa, d'altra parte, lo stesso aveva esplicitamente affermato di pretendere almeno un rapporto sessuale al giorno, se non un paio o addirittura tre (cfr. le deposizioni della parte civile Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio e all'udienza del 29.4.2016).

La natura degli atti subiti posti in essere da VERDI – "*sia rapporti orali che penetrazioni vaginali ed anali, anche compiute con oggetti*", come si legge nell'imputazione – rende superflua ogni disquisizione sulla connotazione sessuale degli stessi.

Come si è in precedenza evidenziato, tali condotte erano sempre accompagnate, precedute o seguite dall'inflizione di sofferenze fisiche o morali di rilevante intensità: paradigmatico il racconto dell'esposizione del corpo nudo della giovane al freddo, davanti alla finestra aperta, durante alcuni degli estenuanti interrogatori che l'imputato le imponeva, alla quale poi seguiva l'immancabile *fellatio* (cfr. le deposizioni della parte civile Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio e all'udienza del 29.4.2016).

Anche in ragione di ciò, è francamente insostenibile che – come argomentato dalla difesa – VERDI possa aver equivocato in ordine alla sussistenza del consenso della persona offesa, o addirittura che la stessa fosse consenziente, stante l'esistenza di una relazione sentimentale e di un rapporto di convivenza tra i due (peraltro sminuiti ad altri fini, come si è visto in relazione all'imputazione di cui all'art. 572 c.p.).

Laura ha infatti ampiamente chiarito che *i soli rapporti consenzienti* – uno dei quali consistito in una penetrazione anale – *erano stati quelli dei primi giorni della loro frequentazione*, quando ancora l'uomo appariva ai suoi occhi come una persona romantica, premurosa e sensibile, che le aveva proposto di sposarlo e di fare un figlio con lui (cfr. le deposizioni della parte civile Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio e all'udienza del 29.4.2016).

Fin dal primo, deflagrante, episodio di violenza – verificatosi, sulla scorta delle prove documentali acquisite, l'8.9.2014, a soli due giorni dal suo arrivo – la stessa non aveva fatto tuttavia che subire le pretese sessuali dell'uomo, *talora manifestando esplicitamente il proprio dissenso con suppliche e pianti*, *talaltra addirittura fingendo un coinvolgimento fisico e sentimentale che certo non corrispondeva alla realtà*, dato che l'imputato non tollerava la percezione di far l'amore "con una gallina" o "con una persona morta" e reagiva in maniera ancor più violenta ogniqualvolta ciò si verificava (cfr. le deposizioni della parte civile Laura Beatrice ROSSI in sede di incidente probatorio e all'udienza del 29.4.2016).

È appena il caso di rilevare, in proposito, che, perché di rapporto consensuale si possa parlare, è necessario che il consenso sia *libero e non viziato*, e che nessuna relazione sentimentale esistente tra i soggetti coinvolti autorizza a presumerne la sussistenza, che va al contrario verificata in relazione al singolo atto sessuale.

Deve a questo proposito evidenziarsi che, per giurisprudenza costante, "*Ai fini della configurabilità del delitto di violenza carnale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima*

è ridotta. Va inoltre ribadita l'unicità del concetto di violenza, non suscettibile di connotazioni diverse nei rapporti tra estranei o nei rapporti tra i coniugi. (Nella specie il marito, condannato anche per il reato di maltrattamenti, era ritornato, come al solito, a casa ubriaco ed aveva insultato e picchiato la moglie che aveva manifestato chiaramente il proprio dissenso ad avere rapporti sessuali, alla fine concedendosi per far cessare i maltrattamenti. La S.C. ha osservato che un consenso della vittima al coito certamente vi era stato, ma si era trattato di un consenso viziato dai maltrattamenti subiti quella notte; maltrattamenti che si cumulavano a tutti quelli subiti in precedenza, dando così luogo ad uno stato di prostrazione e di incapacità a resistere)" (così, testualmente, Cass., sez. III, sent. n. 3141 del 25.2.1994, e più di recente Cass., sez. III, sent. n. 24298 del 12.5.2010, a tenore della quale "*L'assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato*").

Considerato il grado di conculcazione della libertà personale e morale della giovane, quotidianamente percossa e minacciata di morte, talora anche con un coltello, non può sussistere dubbio alcuno in merito al fatto che, anche nelle occasioni in cui la stessa fingeva un coinvolgimento nei rapporti sessuali, questi fossero sostenuti esclusivamente da un consenso viziato, come tale del tutto irrilevante (cfr. in proposito Cass., sez. III, sent. n. 16292 del 7.3.2006, a tenore della quale "*In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.(Nella fattispecie si trattava di due episodi di violenza sessuale, perpetrati dal marito nei confronti della moglie - dalla quale viveva da anni separato - costretta ad incontrarlo a seguito di ripetute minacce di morte e di comportamenti aggressivi, tra i quali un tentativo di incendio della di lei abitazione)*").

Deve dunque ritenersi pienamente integrato nei suoi elementi materiali il delitto di violenza sessuale cd. *per costrizione mediante violenza e minaccia (*rispetto alla quale occorre peraltro tener presente che *"L'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima nei reati di violenza sessuale vanno esaminate non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva; sicché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza*": così, testualmente, Cass., sez. III, sent. n. 1911 del 22.12.1999), di cui ricorre anche l'elemento soggettivo *sub specie* di dolo intenzionale, atteso che l'imputato ha agito proprio allo scopo di realizzare l'evento, consistito nel compimento degli atti sessuali contro la volontà della persona offesa.

Devono poi ritenersi sussistenti entrambe le aggravanti contestate nell'imputazione.

Dal momento che l'art. 609 ter co. 1 n. 5 *quater* c.p. attribuisce rilievo al fatto che *"il colpevole sia colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva"*, è sufficiente rilevare come la relazione tra VERDI e Laura Beatrice ROSSI abbia inizialmente assunto i tratti di un legame sentimentale a tutti gli effetti, pur evolvendo in negativo in maniera tanto rapida quanto inesorabile.
Maggior impegno argomentativo richiede l'aggravante di cui all'art. 609 *ter* co. 1 n. 4 c.p., che potrebbe *prima facie* ritenersi assorbita nel delitto di sequestro di persona di cui a capo A), secondo il paradigma dell'art. 84 c.p.
La giurisprudenza di legittimità si è, nondimeno, occupata della questione risolvendola in senso diametralmente opposto, sulla scorta del rilievo che "*Nel delitto di violenza sessuale, lo stato di limitazione della libertà personale che costituisce presupposto per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo, n. 4 cod. pen., è nozione nella quale sono incluse più situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio), il cui tratto comune è integrato dalla oggettiva condizione di privazione della libertà della vittima*" (così, testualmente, Cass., sez. III, sent. 42682 del 7.5.2015); e a tale consolidato orientamento il Tribunale ritiene di dover aderire.

Date le peculiarità della vicenda che qui ci occupa, merita una motivazione non di stile, infine, l'applicazione della recidiva reiterata, specifica infraquinquennale contestata.
Le impressionanti analogie tra i fatti dei quali VERDI è stato in questa sede chiamato a rispondere e quelli oggetto della sentenza irrevocabile di cui si è ampiamente trattato in precedenza non lasciano dubbio alcuno sul fatto che la recidiva medesima sia espressione della più accentuata colpevolezza e *pericolosità sociale dell'imputato* (che aveva peraltro già all'attivo tre condanne per i reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell'accertamento dello stato d'ebbrezza, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e per danneggiamento e minaccia, ed era già stato dichiarato recidivo con la sentenza del 13.3.2009 del Tribunale di Monza).
Va adeguatamente evidenziato, a questo proposito, che già nel giugno del 2014 – e dunque a soli sei mesi dalla scarcerazione, avvenuta nel dicembre del 2013 (dopo che lo stesso aveva scontato in regime di detenzione cinque dei sette anni di reclusione cui era stato condannato, beneficiando della liberazione anticipata) – Giuseppe VERDI aveva ripreso la propria attività di adescamento su Internet di aspiranti modelle, come dimostrano le chat di Facebook e Facebook Messanger di cui ha riferito il Mar. SESTO all'udienza dell'8.4.2016.

L'elevatissima pericolosità sociale dell'imputato è, del resto, emersa anche dalle conversazioni ambientali in carcere che sono state oggetto di intercettazione, nel corso delle quali lo stesso – incurante di poter essere ascoltato dagli inquirenti – si è lasciato andare a gravi minacce nei confronti dell'anziana madre, manifestando – in maniera neppure troppo velata – il proposito di ucciderla una volta uscito dal carcere.
Esemplificativo il passaggio della conversazione del 15.4.2015 riportato a pag. 75 delle trascrizioni:

GIUSEPPE - Mamma! Mamma, guarda che ogni cosa ha un prezzo! La prima volta mi sono fatto della galera a gratis, non ho fatto casino per non recar danno a te. Stai attenta che la seconda è diversa. Te lo dico l'ultima volta. Te lo dico l'ultima volta, ché io se mi devo fare la galera a gratis me la faccio, ma poi chi ha sbagliato paga. Ricordati!

Ancor più eloquente l'espressione dallo stesso usata a pag. 54, allorché, riferendosi all'errore a suo dire commesso dalla madre sollecitando l'intervento dei Carabinieri, VERDI proferisce la seguente frase: "Mamma, attenzione a non farne altri però di errori, perché il prossimo non te lo perdono".

Correttamente, poi, il Pubblico Ministero ha contestato la recidiva infraquinquennale, posto che la sentenza n. 692/09 del Tribunale di Monza cui si è fatto or ora riferimento è divenuta irrevocabile il 29.9.2010, mentre i fatti di reato per i quali si procede in questa sede sono stati commessi tra il settembre 2014 e il marzo 2015. È appena il caso di rilevare, a questo proposito, che "*Ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "*dies a quo*" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto*" (cfr., *ex multis*, Cass., sez. VI, sent. n. 15441 del 17.3.2016).

16. Il trattamento sanzionatorio

L'unicità del contesto spazio-temporale in cui l'imputato ha posto in essere le vessazioni fisiche e psicologiche ai danni di Laura Beatrice ROSSI, dopo averla progressivamente isolata dal mondo esterno, consente di ritenere che egli si sia rappresentato anticipatamente le singole violazioni della legge penale contestate, con precisa definizione di contorni e di circostanze operative: si impone, pertanto, l'applicazione del regime sanzionatorio di favore previsto dall'art. 81 co. 2 c.p., tanto in relazione ai plurimi episodi di violenza sessuale contestati al capo C), quanto in relazione ai reati di sequestro di persona e maltrattamenti di cui ai capi A) e B).

Sulla scorta dei principi espressi da Cass., SS. UU., sent. n. 25939 del 28.2.2013 – a tenore della quale "*In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse*" – per individuare la violazione più grave deve farsi riferimento alle imputazioni per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p.
Come si è già ampiamente evidenziato, durante il periodo di prigionia la persona offesa è stata vittima di oltre quattrocento violenze sessuali (416, per la precisione). In considerazione della particolare brutalità che l'ha caratterizzata, può individuarsi come

violazione più grave la prima tra quelle che Laura ha subito, che l'ha di colpo introdotta al clima di sopraffazione e abusi che avrebbe caratterizzato i sei mesi a venire.
In considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. - e, in particolare, della gravità del danno psico-fisico patito dalla persona offesa, del contesto in cui la condotta è maturata, dell'intensità del dolo, dell'abiezione dei motivi che hanno sorretto l'azione e dell'elevata capacità a delinquere del reo – si reputa congruo irrogare a VERDI una pena base che si discosti, sia pur di poco, dal medio edittale, pari a 8 anni di reclusione.
La suddetta pena deve poi essere aumentata di due terzi (a 13 anni e 4 mesi di reclusione) per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata, che il Tribunale ritiene di dover applicare per le ragioni evidenziate nel paragrafo precedente.
Ai sensi dell'art. 63 co. 3 c.p., va infine operato un ulteriore aumento – sia pur di molto inferiore al terzo - per le aggravanti di cui all'art. 609 *ter* co. 1 nn. 4 e 5 quater c.p., per una pena finale di 14 anni di reclusione.

Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati non può mettere in ombra l'estrema gravità delle condotte descritte nell'imputazione, valutate singolarmente e considerate nel loro insieme (sulla scorta degli elementi già valorizzati in sede di commisurazione della pena per la violazione che si è individuata come più grave: cfr. peraltro Cass., sez. V, sent. n. 25751 del 5.2.2015, secondo cui "*In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base*").
In ragione di ciò, il Tribunale reputa congruo irrogare, a titolo di aumenti in continuazione:

- la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per gli ulteriori episodi di violenza sessuale (che, come già si è detto, sono più di quattrocento);
- la pena di 2 anni di reclusione per il delitto di sequestro di persona (la cui perpetrazione è stata prodromica alla commissione delle ulteriori condotte delittuose e ne ha consentito il protrarsi per un considerevole lasso di tempo);
- la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. (che la pubblica accusa ha contestato in relazione alle molteplici violenze fisiche e vessazioni psicologiche patite dalla persona offesa, molte delle quali – come si è detto - avrebbero potuto essere inquadrate di per sé sole nel tipo legale "tortura").

La pena complessiva va, dunque, determinata in 20 anni di reclusione.

È appena il caso di evidenziare come non vi sia alcuna ragione per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche pure invocate dalla difesa. A tale riconoscimento – e ancor più al riconoscimento in posizione di equivalenza o di prevalenza rispetto alla recidiva e alle altre aggravanti contestate – osta peraltro, al di là delle considerazioni già espresse circa la gravità dei fatti in contestazione, il comportamento processuale tenuto dall'imputato, espressivo di una *totale mancanza di compassione,* oltre che di *autentico disprezzo* nei confronti della persona offesa.

Seguono, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia in carcere.

Ai sensi degli artt. 29, 32 e 609 nonies c.p., Giuseppe VERDI va inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, oltre che in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Sulla scorta dell'art. 609 *nonies* c.p., vanno altresì applicate all'imputato, a pena espiata, per la durata di due anni, le seguenti misure di sicurezza:

1) il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

17. Le statuizioni civili

Sul versante delle statuizioni civili, al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati consegue la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Parte Civile costituita, sulla scorta degli artt. 185 c.p. e 2043 ss. c.c.
Il Tribunale ritiene tuttavia di non poter compiutamente quantificare tali danni, poiché, da un lato, le condizioni psico-fisiche della persona offesa – e, conseguentemente, la sua vita lavorativa e di relazione – sono in divenire, e dall'altro, anche in considerazione di ciò, non sono stati effettuati i necessari accertamenti peritali prodromici.
In ragione di ciò, demandando al giudice civile la liquidazione dei pregiudizi subiti da Laura Beatrice ROSSI, si reputa di poterle al momento riconoscere, ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p., una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di 300.000 euro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da reato dalla stessa subito (comprensivo di quello derivante dalla privazione della libertà personale per 194 giorni, in relazione al quale la difesa di Parte Civile ha chiesto la liquidazione di una somma pari al doppio dell'indennizzo riconosciuto dallo Stato per ciascun giorno di ingiusta detenzione).
L'imputato dev'essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta Parte Civile, che - in considerazione della complessità dell'attività defensionale, svolta tra l'Italia e la Svezia, e delle ingenti spese sostenute – pare congruo liquidare in complessivi euro 15.000, oltre ad accessori come per legge.

17. La valutazione delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dalla madre dell'imputato alla luce degli altri elementi di prova acquisiti in dibattimento

Già si è detto *in incipit* che l'intervento dei Carabinieri a seguito del quale, il 21.3.2015, l'imputato era stato tratto in arresto era stato richiesto – con le modalità che si andranno a precisare tra breve – dalla madre del medesimo, Maria Rosa LOMBARDI.
Nel ricevere gli operanti presso la propria abitazione, la stessa aveva riferito loro che "*nel corso della mattinata la compagna del [figlio]*[30] *era stata vittima di violenza fisica per mano del figlio, e che tale atteggiamento risulta[va] ormai costante e periodico e che gli stessi si erano appena allontanati*" (cfr. il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015).
Tali dichiarazioni – così come quelle rese all'udienza dell'8.4.2016 dai militari che hanno proceduto all'arresto – sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, in quanto percepite nel corso di un'attività tipica quale l'esecuzione di un arresto: si veda, in proposito, Cass., SS.UU., sent. n. 36747 del 28.5.2003, a tenore della quale "*In tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità*".
A conclusioni opposte deve invece pervenirsi per quel che concerne le dichiarazioni – indebitamente confluite nel verbale d'arresto – che sono state rese informalmente dalla LOMBARDI nel pomeriggio del 21.3.2015, allorché la stessa, invitata a presentarsi presso il Comando di Cinisello Balsamo, "*riferiva di non voler sporgere alcuna denuncia-querela nei confronti del figlio, né di voler sottoscrivere alcun verbale di sommarie informazioni testimoniali*" (cfr. il verbale di arresto operato a carico di Giuseppe VERDI il 21.3.2015).
Anche dovendo prescindere da esse, il Collegio ritiene nondimeno che la deposizione testimoniale della LOMBARDI all'udienza dell'8.4.2016 – ove, a differenza di quanto era accaduto nella precedente vicenda processuale, la stessa ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di astensione dal deporre riconosciuta ai prossimi congiunti dall'art. 199 c.p.p. – sia costellata di dichiarazioni mendaci e reticenti.
La donna ha negato, ad esempio, di aver fatto chiamare i Carabinieri per via dei problemi tra suo figlio e Laura, che ha cercato di ridimensionare dicendo di aver visto con i suoi occhi esclusivamente "un paio di sberle e un calcio nel sedere" (pur non escludendo, per vero, che altre e più gravi condotte fossero state perpetrate in sua assenza o mentre lei dormiva); e – come a voler dare man forte al figlio, seguendolo sulla sua linea difensiva – ha spiegato di aver più volte sentito parlare la giovane della vita triste e dissoluta che la

30 Erroneamente il verbale d'arresto riporta a questo punto la parola "marito". Si tratta, nondimeno, di un evidente errore, se non altro per il fatto che il marito della LOMBARDI (nonché padre di VERDI) è da tempo deceduto.

stessa conduceva in Svezia, pur senza spiegare come avesse potuto superare, in quelle occasioni, le difficoltà linguistiche che normalmente la costringevano a comunicare con la persona offesa solo a gesti.
La deposizione di Lucia LOMBARDI va inoltre letta in filigrana con le trascrizioni delle conversazioni avvenute presso il carcere di Monza tra la stessa LOMBARDI e i figli Giuditta e Giuseppe VERDI, in occasione dei colloqui del 3 e del 15.4.2015 (cfr. le trascrizioni delle conversazioni ambientali in carcere a cura del perito trascrittore dott.ssa Serena TOSIN, acquisite all'udienza del).
Mentre le frasi dell'imputato appaiono del tutto prive di spontaneità, quelle della madre di lui si mostrano assai più genuine e consentono di gettare luce sulle reali ragioni che l'hanno indotta a richiedere, in più occasioni, l'intervento dei Carabinieri e sulle effettive dinamiche del rapporto tra Laura e VERDI (che, come si è già accennato, per tutto il periodo della loro convivenza hanno abitato nell'appartamento dell'anziana donna, condividendone con quest'ultima i modesti spazi).
Nella conversazione ambientale del 3.4.2015 la LOMBARDI spiega di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché letteralmente terrorizzata dagli atteggiamenti violenti del figlio. Si veda sul punto il seguente passaggio di pag. 9:

GIUSEPPE - Le… le… le hai lette le dichiarazioni? Tua mamma chiama i carabinieri dicendo di venire a casa ché io ho detto che… di non dire niente a Giuseppe, ché lei ha chiamato i carabinieri, perché io le ho appena detto che gli do fuoco all'appartamento e l'ammazzo.
MAMMA - Sì che me lo dicevi! *(pausa nel discorso)* Eh, Giuseppe, siamo sinceri! Perché, non è la verità? Io vivo…

GIUSEPPE - Ma tu ti rendi conto cosa stai facendo?
MAMMA - Io vivo nel terro…
GIUSEPPE - Ma tu ti rendi conto…
MAMMA - Io vivo nel terrore di come mi tratti.
GIUSEPPE - Ma tu ti rendi conto come stai facendo o no, mamma?

MAMMA - Giuseppe, lascia perdere *incomp.* quella ragazza.
GIUSEPPE - Mamma… mamma…
MAMMA - Ma a me mi tratti come un cane!

A pag. 47, poi, la donna menziona l'episodio del lancio del calzascarpe al quale ha accennato in dibattimento:

GIUSEPPE - Tu continui a provocarmi! Lasciami tranquillo! E che cazzo fai a venire qua a dirmi che ti tratto male?
MAMMA - Perché, tu mi tratti bene? M'hai persino lanciato il calzascarpe fino sul vetro, che per un pelo non mi hai preso in un occhio. C'è rimasto il segno nel muro.

GIUSEPPE - Io ti denuncio, ti porto in Tribunale.

MAMMA - Portami dove vuoi!
GIUSEPPE - Capito? Tu mi devi dimostrare quello che dici.
MAMMA - Sì, te lo dimostro! C'è tutte le porte rotte. Perché tu quando ti incazzi non sai più quello che dici.

Va, peraltro, evidenziato che l'atteggiamento prevaricatore e i continui scatti d'ira dell'imputato hanno, di fatto, impedito alla LOMBARDI di esprimere compiutamente il proprio pensiero, consentendole solo di interrompere i suoi lunghi monologhi con qualche fugace considerazione. A dispetto di ciò, sono molte le discrasie tra le frasi oggetto di intercettazione e quanto dichiarato dalla madre dell'imputato in sede di esame testimoniale.
Contrariamente a quanto riferito in dibattimento, ad esempio, nell'ambito della conversazione ambientale del 15.4.2015 la LOMBARDI ha affermato di aver visto Laura piangere e di aver compreso che, forse, quest'ultima non voleva proseguire la relazione con il figlio. A pag. 67, ad esempio, si legge:
GIUSEPPE - (guarda prima Giuditta e poi la madre, allibito) Io ho detto: tu hai chiamato i carabinieri per sbattere fuori Laura, per questo sono finito in galera, c'ho una condanna pari a quindici anni. Io ho violentato qualcuno? Io ho violentato qualcuno?
MAMMA - Non ho mica mai detto che hai violentato…
GIUSEPPE - Dimmelo in faccia adesso, perché faccio un macello sennò, eh!
MAMMA - No, io…
GIUSEPPE - La mattina ti alzavi, dicevi: "Laura, non fare casino che ti sento scopare di notte, tu fai 'ah! ah! ah!'"

MAMMA - Io dico che non hai (incomp., sovrapposizione di voci)

GIUSEPPE - Allora?
MAMMA - Neanche che hai sequestrato.
GIUSEPPE - Ah. E allora dimmi perché hai chiamato i carabinieri?
MAMMA - Forse lei non voleva più stare con te.
GIUSEPPE - Sì? Tu hai visto questo? Tu questo hai notato?

MAMMA - Che ne so io!

GIUSEPPE - Cosa ne sai tu? Vedi che scappa dalle sue responsabilità? Tu non lo s… Tu lo sai benissimo perché da te ogni giorno veniva a dirti: "Io amo Giuseppe, voglio stare qua, io voglio sposare Giuseppe, ho fatto le carte di matrimonio per sposare Giuseppe". Perché scappi ora? Hai paura?
MAMMA - incomp.
GIUSEPPE - Eh? Hai paura?
MAMMA - (annuisce)
GIUSEPPE - Hai paura? Guarda che io ti chiamo a testimoniare, mamma, e questa cosa deve chieder… deve chiederlo. Sono la verità.
MAMMA - Io vorrei darti le risposte…
GIUSEPPE - Sì.
MAMMA - …ma è meglio che sto zitta.

GIUSEPPE - E spiegami!
MAMMA - Perché è nel tuo interesse che sto zitta.

E a pag. 85:

GIUSEPPE - Tu devi dire quante volte la Laura è venuta al tavolo e ti ha detto: "Mamma, per favore, ascoltami *(parola incomp.)* io veramente amo Giuseppe, io veramente son cambiata, io veramente sono seria, io veramente, mamma, non voglio più andare via, io veramente voglio star qua, io veramente sposo Giuseppe, io veramente *incomp.*" Quante volte questo discorso lei lo ha fatto al tavolo "e ora voglio sposare Giuseppe…"? Quante volte, mamma te l'ha fatto?
MAMMA – *(annuisce)*

GIUSEPPE - Tre o quattro, è vero o non è vero?

MAMMA - Sì, è vero.
GIUSEPPE - Ah!
MAMMA - Però… però faceva anche altro!
GIUSEPPE - Che cosa?
MAMMA - Piangeva.

Sono numerosi, inoltre, i passaggi della conversazione del 15.4.2015 in cui la madre dell'imputato mostra evidenti perplessità in ordine alla linea difensiva adottata da quest'ultimo e alle prove a suo dire granitiche con cui lo stesso ritiene di dover affrontare il dibattimento.
Uno dei più significativi è quello di pag. 61 che già si è riportato in precedenza, in cui la LOMBARDI dice espressamente: **"Sì, i vicini di casa ti conviene lasciarli perdere!"**

Si tratta di affermazioni estremamente eloquenti, che *danno atto di una realtà ben diversa da quella, quasi idilliaca, che la LOMBARDI si è sforzata di rappresentare venendo incontro alle pressanti richieste del figlio*, che ha voluto venisse citata come teste a discarico.
A dispetto del fatto che la stessa abbia ribadito che era sua abitudine passare molto tempo fuori casa e assumere sonniferi per dormire, appare del resto del tutto inverosimile che ella non fosse a conoscenza delle continue e brutali vessazioni poste in essere da VERDI ai danni della ragazza, considerato che i tre erano costretti ad una *convivenza forzata in pochi metri quadrati*, per di più *all'interno di un contesto condominiale*.
Nel corso dell'incidente probatorio e della deposizione dibattimentale, la persona offesa – sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare - ha peraltro affermato a più riprese che, in varie occasioni, la LOMBARDI aveva aiutato il figlio a coprire i segni delle percosse sul suo volto con il trucco prima che uscissero, rendendosi in qualche modo complice del suo terribile segreto.

In ragione di ciò, il Tribunale ritiene di non potersi esimere da una formale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, per le sue valutazioni in ordine alla sussistenza

del delitto di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese dalla LOMBARDI all'udienza dell'8.4.2016, non senza aver richiamato il principio di diritto affermato da Cass., SS.UU., sent. n. 7208 del 29.11.2007, a tenore del quale "*In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi*".
Non altrettanto è a dirsi in relazione alla deposizione – pur edulcorata – resa da Giuditta VERDI all'udienza del 15.4.2016, se non altro in ragione del fatto che, a differenza della LOMBARDI, la stessa non conviveva con l'imputato e la persona offesa e poteva, dunque, ignorare quale realtà si nascondesse dietro l'apparenza.

18. Le statuizioni sui beni in sequestro

Tenuto conto dei provvedimenti di dissequestro già adottati in sede di indagini preliminari, occorre disporre il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei seguenti dispositivi elettronici (previa eliminazione di qualunque contenuto riguardante la persona offesa):

- dello *smartphone* marca "SAMSUNG", modello GT-S7560, codice IMEI n. 359170059005585, sequestrato in data 22.03.2015;
- della *Sim Card* relativa all'utenza Tim n. 3331724609, sequestrata in data 22.03.2015;
- del *personal computer* marca "TOSHIBA", modello QOSMIO, avente n. seriale 4D033894Q, comprensivo di carica batterie, sequestrato in data 22.03.2015;
- del telefono cellulare di marca "APPLE" modello I-PHONE 5C, avente codice IMEI nr. 358543055413956, sequestrato in data 22.03.2015;
- del *microtower* marca "ITEK", sprovvisto di n. seriale, sequestrato in data 22.03.2015;
- del *personal computer* marca "ASUS", modello COREZ, n, seriale 2C79N0AS350952, comprensivo di tastiera e mouse, sequestrato il 26.03.2015.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

VERDI Giuseppe colpevole delle imputazioni a lui ascritte e, ritenuta e applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata, e riconosciuta la continuazione tra i reati, lo

CONDANNA

alla pena di 20 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia in carcere.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 609*nonies* c.p.,

DICHIARA

VERDI Giuseppe interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno e

IMPONE

altresì all'imputato, a pena espiata, per la durata di due anni:

1) il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Laura Beatrice ROSSI, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo alla medesima una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 300.000, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile, che liquida in complessivi euro 15.000, oltre ad accessori come per legge.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,

FISSA

in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Visto l'art. 304 co. 1 lett. c) c.p.p.,

SOSPENDE

i termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito delle motivazioni.

Visto l'art. 207 co. 2 c.p.p.,

DISPONE

la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per le sue valutazioni in ordine alla deposizione testimoniale resa da Lucia LOMBARDI all'udienza dell'8.4.2016.

DISPONE

la restituzione agli aventi diritto degli apparecchi elettronici in sequestro, previa cancellazione dei contenuti riguardanti la persona offesa.

Monza, li 10.6.2016

Il Presidente
Dott.ssa Silvia PANSINI

Il Giudice estensore
Dott.ssa Angela COLELLA